

## SEZIONE I

### GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 8 aprile 2019, n. 475

**DGR 07 agosto 2017 n. 894-Approvazione del disciplinare del “Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica”, in attuazione dell’art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm.ii. Modifiche.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli articoli 14 e 16 bis;

Visto il regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., nelle disposizioni riguardanti l’accreditamento degli organismi formativi che svolgono attività di formazione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Vista la DGR n. 894 del 07/08/2017, avente per oggetto “Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell’art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm.ii., come modificata da ultimo con la DGR n. 984/2018;

Ritenuto necessario procedere ad alcune modifiche dell’allegato A della citata Dgr n. 894/2017 in particolare rispetto a:

- requisito I.3: “Organizzazione dei processi di qualificazione progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati” - requisito I.3.1 “Conseguimento della certificazione di qualità”;

- requisito II.1.4 lettera e) “Possesso del certificato di prevenzione incendi” e lettera f) “Possesso dei verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti”;

- disposizioni introdotte dal d.p.g.r. 6/R/2019 che modifica il regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002, emanato con d.p.g.r. 47/R/2003;

- correzioni di errori materiali e di carattere redazionale;

Considerato che rispetto al requisito I.3: “Organizzazione dei processi di qualificazione progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati” - requisito I.3.1 “Conseguimento della certificazione di qualità”, l’Intesa sui criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema dell’istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 7, comma 1 del citato d. lgs. 61/2017, siglata nella Conferenza Stato-Regioni dell’8 marzo 2018, all’art. 6 “Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di I.P.” comma 2 prevede che “I livelli minimi previsti dall’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni 20 marzo 2008 sono garantiti attraverso la declinazione territoriale degli standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, che tenga conto della specificità delle istituzioni scolastiche di I.P. In particolare, con riferimento alle istituzioni scolastiche statali di I.P., il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità, laddove previsto dai sistemi regionali di accreditamento, si ritiene assolto anche attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»”;

Considerato necessario, in attuazione della citata Intesa, non applicare il requisito I.3.1 “Conseguimento della certificazione di qualità” agli istituti professionali di stato accreditati per la sola realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.lgs. 61/2017;

Considerato che rispetto al requisito II.1.4 lettera e) “possesso da parte dell’organismo formativo del certificato di prevenzione incendi”, e lettera f), “possesso dei verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti”, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 18 comma 3 prevede che “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a

pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico";

Considerato necessario, in attuazione del citato d.lgs. 81/2008, modificare:

- il requisito II.1.4 lettera e) prevedendo "il possesso del certificato di prevenzione incendi o copia della richiesta dell'adempimento al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3";

- il requisito II.1.4 lettera f) prevedendo "il possesso dei verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti o copia della richiesta dell'adempimento al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3";

Considerato altresì di applicare tali modifiche alle istruttorie in corso, non concluse alla data di adozione della presente deliberazione, in quanto le modifiche stesse sono finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dell'Istituzione scolastica nell'ambito della procedura di accreditamento;

Ritenuto di approvare l'Allegato 1 al presente atto, recante le "Modifiche al disciplinare Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, di cui all'Allegato "A" alla DGR 894/2017 e s.m.i";

Ritenuto altresì di approvare conseguentemente, per esigenze di chiarezza e trasparenza, il testo aggiornato del disciplinare "Sistema Regionale di AccREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", Allegato "2" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l'analogo documento approvato con DGR 894/2017 e s.m.i, nel quale sono inserite le modifiche di carattere redazionale e corretti gli errori materiali;

Dato atto dell'informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti alla riunione del 03.04.2019;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta 04.04.2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 al presente atto, recante le "Modifiche al disciplinare Sistema Regionale di AccREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, di cui all'Allegato "A" alla DGR 894/2017 e s.m.i";

2. di approvare conseguentemente, per esigenze di chiarezza e trasparenza, il testo aggiornato del disciplinare "Sistema Regionale di AccREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", Allegato "2" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l'analogo documento approvato con DGR 894/2017 e s.m.i, nel quale sono inserite le modifiche di carattere redazionale e corretti gli errori materiali;

3. di stabilire che le modifiche al disciplinare approvate con il presente atto, per le motivazioni indicate in narrativa, si applicano alle istruttorie in corso non ancora concluse alla data di adozione della presente deliberazione;

4. di dare mandato al competente dirigente regionale di modificare l'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 16986/17 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

**allegato 1**

**Modifiche al disciplinare “Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica”, di cui all’Allegato “A” alla DGR 894/2017 e ss.mm.ii.**

**1) l’ Art. 1 – Finalità**

*che recita :*

Con la presente procedura di accreditamento, ai sensi dell’art. 70 comma 1 let. c) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii, la Regione Toscana individua le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali, aventi natura giuridica di Ente Pubblico, abilitate a realizzare in Toscana attività formative finanziate con risorse pubbliche, non rivolte ai propri studenti, nel rispetto della programmazione regionale.

Individua altresì le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali, avente natura giuridica di Ente Pubblico, con sedi sul territorio della regione Toscana, abilitate a realizzare in Toscana le attività riconosciute di cui all’art. 17 comma 2 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, nonché ad erogare le attività di formazione per utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche diverse disposizioni e condizioni contenute nei bandi a voucher.

Nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche possono presentare domanda di accreditamento solo gli Istituti Scolastici di II grado.

***È così sostituito:***

Con la presente procedura di accreditamento, ai sensi dell’art. 70 comma 1 let. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii., la Regione Toscana individua:

- 1) le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali, aventi natura giuridica di Ente Pubblico, abilitate a realizzare in Toscana attività formative:
  - a) finanziate con risorse pubbliche, non rivolte ai propri studenti, nel rispetto della programmazione regionale (art. 17 comma 1 della L.R.T. 32/2002e sue modifiche),
  - b) riconosciute di cui all’art. 17 comma 2 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche,
  - c) per utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche diverse disposizioni e condizioni contenute nei bandi a voucher;
- 2) gli Istituti Professionali di Stato che intendono accreditarsi in Toscana per i soli percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’articolo 14 della L.R. 32/2002, erogati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche possono presentare domanda di accreditamento solo gli Istituti Scolastici di II grado.

**2) il Secondo Paragrafo dell'Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.**

***che recita :***

Non possono essere accreditati per l'ambito "Obbligo d'Istruzione" (di cui all'art. 70 comma 3 del Regolamento 47/R del 2003 e ss.mm.ii.) le Università, gli Istituti Scolastici e loro consorzi e forme associative, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e loro consorzi e forme associative.

***È sostituito con il seguente:***

L'accREDITamento per l'ambito "Obbligo d'Istruzione" (di cui all'art. 70 comma 3 del Regolamento 47/R del 2003 e ss.mm.ii.) non si applica alle Università, gli Istituti Scolastici e loro consorzi e forme associative, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e loro consorzi e forme associative.

**3) il Sesto Paragrafo dell'Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.**

***che recita :***

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività le Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali, oltre a rispettare quanto previsto al paragrafo A4 della DGR 635/15, abbiano le caratteristiche che il dispositivo dei requisiti prevede in relazione all'adeguatezza dei locali (vedi Requisito II.1). Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in ogni caso prima dell'avvio delle attività.

***È sostituito con il seguente:***

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività le Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali, oltre a rispettare quanto previsto al paragrafo A4 della DGR 1343/17 e s.m.i., abbiano le caratteristiche che il dispositivo dei requisiti prevede in relazione all'adeguatezza dei locali (vedi Requisito II.1). Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in ogni caso prima dell'avvio delle attività.

**4) il Settimo Paragrafo dell'Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.**

***che recita :***

Qualora si tratti di l'attività di formazione continua, realizzata all'interno di una impresa, si applica quanto previsto al paragrafo A4 della dgr 635/15.

***È sostituito con il seguente:***

Qualora si tratti di l'attività di formazione continua, realizzata all'interno di una impresa, si applica quanto previsto al paragrafo A4 della DGR 1343/17 e s.m.i. .

**5) il Primo Paragrafo dell'Art. 3 - Destinatari dell'accreditamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.**

***che recita :***

Sono tenuti all'accreditamento tutte le Università e le Istituzioni Scolastiche ed I CPIA Regionali – con sedi localizzate in Toscana - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e s.m.i., e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

***È sostituito con il seguente:***

Sono tenuti all'accreditamento:

- le Università e delle Istituzioni Scolastiche ed I CPIA Regionali (con sedi localizzate in Toscana) che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e s.m.i., e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).
- gli istituti professionali di stato con sedi localizzate in Toscana che intendono organizzare e d erogare i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.

**6) il Secondo Paragrafo dell'Art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento (art. 71 quater regolamento 47/R)**

***che recita :***

- 2) Non possono altresì presentare domanda di accreditamento le Istituzioni se nei confronti del legale rappresentante, delle altre figure di presidio:
- è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
  - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1 della direttiva 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
  - sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

***È sostituito con il seguente:***

- 2) Non possono altresì presentare domanda di accreditamento le Istituzioni se nei confronti del legale rappresentante, delle altre figure di presidio:
- è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
  - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
  - sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

**7) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.**

la voce "*DEFINIZIONI DELLE ESPRESSIONI UTILIZZATE*" di cui a pag. 9 dell'Allegato "A" alla DGR 894/2017 e ss.mm.ii. viene ELIMINATA

**8) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito I.1: Situazione economico-finanziaria dell'Istituzione - nella colonna "contenuto del requisito" - il requisito I.1.1.b)**

*che recita:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.1.1.b)</b> non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi;</p>	

***È così sostituito:***

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.1.1.b)</b> non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;</p>	

**9) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - nella colonna "contenuto del requisito" - Presidio della funzione di gestione amministrativa e finanziaria - il requisito I.2.2.b)**

*che recita:*

<b>contenuto del requisito</b>	
<p><b>I.2.2.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

*È così sostituito:*

<b>contenuto del requisito</b>	
<p><b>I.2.2.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

**10) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - nella colonna "contenuto del requisito" - Presidio della funzione amministrativa - il requisito I.2.3.b)**

*che recita:*

<b>contenuto del requisito</b>	
<p><b>I.2.3.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

**È così sostituito:**

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.2.3.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

**11) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - nella colonna "contenuto del requisito" - Presidio della funzione di coordinamento - il requisito I.2.4.b)**

**che recita:**

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.2.4.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

**È così sostituito:**

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.2.4.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

**12) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - nella colonna "contenuto del requisito" - Presidio della funzione dei processi di valutazione degli apprendimenti - il requisito I.2.5.b)**

*che recita:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.2.5.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

*È così sostituito:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.2.5.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi; Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p>	

**13) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito I.3: Organizzazione dei processi di qualificazione progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati - nella colonna "contenuto del requisito" il requisito I.3.1**

*che recita:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>I.3.1</b> Conseguimento, entro il termine di 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento, della certificazione di qualità, secondo le seguenti specifiche:</p> <p><b>I.3.1.a)</b> La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati ACCREDIA o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo il modello UNI EN ISO</p>	

<p>9001 settore specifico EA37 o EFQM / CAF o UNI ISO 29990.</p> <p><b>I.3.1.b)</b> Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta alle Istituzioni che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 32/2002).</p> <p><b>I.3.1.c)</b> Il Sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la formalizzazione della gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze.</p> <p><b>I.3.1.d)</b> La certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi.</p>	
--	--

***È così sostituito:***

<b><i>contenuto del requisito</i></b>	
<p><b>I.3.1</b> Conseguimento della certificazione di qualità, entro il termine di 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento, secondo le seguenti specifiche:</p> <p><b>I.3.1.a)</b> La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati ACCREDIA o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo il modello UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 o EFQM / CAF o UNI ISO 29990.</p> <p><b>I.3.1.b)</b> Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta alle Istituzioni che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 32/2002).</p> <p><b>I.3.1.c)</b> Il Sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la formalizzazione della gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze.</p> <p><b>I.3.1.d)</b> La certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi.</p> <p><b>Il requisito I.3.1</b> non è richiesto agli istituti professionali di stato accreditati ai sensi dell'art. 1 Punto 2 del presente disciplinare.</p>	

**14) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito II.1: *Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature* - nella colonna "contenuto del requisito" il requisito II.1.1**

*che recita:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>II.1.1</b> Il "set minimo" di locali (locali uso ufficio + aula didattica e relativi servizi) in disponibilità dell'Istituzione ed adibiti alle attività formative deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>II.1.1.a)</b> essere collocati in una delle province Toscane;</p> <p><b>II.1.1.b)</b> avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq, ad uso esclusivo dell'Istituzione comprensiva di servizi igienici, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ almeno 30 mq di locali per ufficio ad uso esclusivo</li> <li>➤ almeno 1 aula didattica ad uso esclusivo di almeno 24 mq. Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo</li> </ul> <p><b>II.1.1.c)</b> rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale. Tale requisito deve essere adempiuto entro 12 mesi dalla domanda di accreditamento pena la Revoca dell'accREDITamento;</p>	

*È così sostituito:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>II.1.1</b> Il "set minimo" di locali (locali uso ufficio + aula didattica e relativi servizi) in disponibilità dell'Istituzione ed adibiti alle attività formative deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>II.1.1.a)</b> essere collocati nel territorio della Regione Toscana;</p> <p><b>II.1.1.b)</b> avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq. ad uso esclusivo dell'Istituzione comprensiva di servizi igienici, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ almeno 30 mq di locali per ufficio ad uso esclusivo</li> <li>➤ almeno 1 aula didattica ad uso esclusivo di almeno 24 mq. Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo</li> </ul> <p><b>II.1.1.c)</b> rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale. Tale requisito deve essere adempiuto entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di accreditamento pena la Revoca dell'accREDITamento;</p>	

**15) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito II.1: *Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature* - nella colonna "contenuto del requisito" il requisito II.1.2**

*che recita:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>II.1.2</b> I locali aggiuntivi in disponibilità dell'Istituzione devono garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (attraverso indicazioni grafiche per il pubblico); Devono inoltre possedere, se aula didattica almeno 24 mq. di superficie, se uffici almeno 30 mq. di superficie.</p> <p>Il locali aggiuntivi devono essere corredati di servizi igienici nonché rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale.</p>	

*È così sostituito:*

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>II.1.2</b> I locali aggiuntivi in disponibilità dell'Istituzione devono garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (attraverso indicazioni grafiche per il pubblico); Devono inoltre possedere, se aula didattica almeno 24 mq. di superficie, se uffici almeno 30 mq. di superficie.</p> <p>Il locali aggiuntivi devono essere corredati di servizi igienici nonché rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale, così come prevista al punto II.1.1.c)</p>	

- 16) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito II.1: *Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature* - la colonna "indicazioni per mantenimento" del requisito II.1.3  
*che recita:***

	<i>indicazioni per mantenimento</i>
	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo periodico del contratto di locazione oppure del contratto di comodato o della convenzione in corrispondenza della scadenza di ogni contratto e conseguente rinnovo della dichiarazione.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

*È così sostituita:*

	<i>indicazioni per mantenimento</i>
	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo periodico del contratto di locazione oppure del contratto di comodato in corrispondenza della scadenza di ogni contratto e conseguente rinnovo della dichiarazione.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

- 17) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito II.1: *Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature* - nelle colonne "contenuto del requisito" e "*tipologie di evidenze*" i requisiti II.1.4.e) e II.1.4.f)  
*che recitano:***

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>
<p><b>II.1.4.e)</b> il certificato prevenzione incendi (solo se dovuto in base alla normativa vigente); oppure relazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto) relativo al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in base alla potenzialità di accoglienza della sede formativa (solo se dovuto in base alla normativa vigente);</p>	<p>6. possesso certificato prevenzione incendi o atto che dimostra la sua richiesta agli organi competenti (solo se dovuto in base alla normativa);</p>
<p><b>II.1.4.f)</b> i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.</p>	<p>7. possesso verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.</p>

**Sono così sostituiti:**

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>
<b>II.1.4.e)</b> il certificato prevenzione incendi (solo se dovuto in base alla normativa vigente);	6. possesso certificato prevenzione incendi o copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3;
<b>II.1.4.f)</b> i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.	7. possesso verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti o copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3.

**18) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - il Criterio IV: le performance dell'Istituzione**

**che recita:**

I requisiti relativi a tale criterio sono richiesti per la media di tutte le attività rendicontate e revisionate nell'*ultimo anno solare* precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento (cfr la definizione di "Istituzione di nuova costituzione"). Nel caso di *realizzazione di attività riconosciute* i requisiti IV.2 e IV.3 sono richiesti per la media di tutte le attività riconosciute realizzate dall'Istituzione nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento.

**È così sostituito:**

Gli indicatori di cui ai punti IV.4 e IV.5 saranno attivati al momento in cui sarà disponibile il relativo sistema informativo di rilevazione e elaborazione dei dati.

**Allievi formati**

Si definiscono **allievi formati i partecipanti ad attività formativa** che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno conseguito la prevista certificazione finale.

Nel Data Base FSE il dato coincide con quello degli "Allievi Qualificati", inteso in senso generale come dato relativo ai partecipanti che conseguono lo specifico attestato/certificato previsto quale obiettivo dell'intervento (che non necessariamente si identifica con la qualifica professionale).

**19) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Criterio IV: le performance dell'Istituzione – il Requisito IV.1: Livello di efficienza progettuale  
che recita:**

Il requisito non è applicabile a:

- Istituzioni di nuova costituzione;
- Istituzioni che abbiano svolto in passato unicamente attività riconosciute ex art. 17 L.R.T. 32/02

***È così sostituito:***

Il requisito non è applicabile a :

- Istituzioni che abbiano svolto in passato unicamente attività riconosciute ex art. 17 L.R.T. 32/02
- istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.

**20) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Criterio IV: le performance dell'Istituzione – sotto Requisito IV.2: Livello di abbandono**

***Dele :*** Il requisito non è applicabile alle Istituzioni di nuova costituzione.

**21) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito IV.2: *Livello di abbandono* - nella colonna "contenuto del requisito" il requisito IV.2.1  
che recita:**

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>IV.2.1</b></p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione)</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione)</p>	

**È così sostituito:**

<b>contenuto del requisito</b>	
<p><b>IV.2.1</b></p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa)</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa)</p>	

**22) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Criterio IV: le performance dell'Istituzione – sotto Requisito IV.3: Livello successo formativo**

**Dele :** Il requisito non è applicabile alle Istituzioni di nuova costituzione.

**23) All'articolo 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento di sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. - Requisito IV.3: *Livello successo formativo* - nella colonna "contenuto del requisito" il requisito IV.3.1 *che recita:***

<b>contenuto del requisito</b>	
<p><b>IV.3.1</b></p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione – e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione – e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività</p>	

**È così sostituito:**

<i>contenuto del requisito</i>	
<p><b>IV.3.1</b></p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un’occupazione – e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell’attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell’attività formativa)</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un’occupazione – e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell’attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell’attività formativa)</p>	

**24) L’art. 5.1 - Procedura di accreditamento  
che recita :**

La domanda di accreditamento è presentata dall’Istituzione al competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana mediante il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa. La domanda è presentata secondo le indicazioni previste da apposito avviso pubblico.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

- a) una verifica di ammissibilità dell’Istituzione candidata;
- b) una verifica istruttoria nella quale viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
- c) una verifica in loco presso l’Istituzione per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Al termine dei controlli la Regione consegna all’Istituzione il relativo verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento organizzativo e/o logistico dell’Istituzione. A completezza delle informazioni di accertamento presso i locali, al verbale di verifica in loco potrà essere allegata altra documentazione ivi compresa documentazione fotografica.

Sulla base di quanto riportato nel ~~del~~ verbale di verifica la Regione, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, decide dell’accREDITAMENTO dell’Istituzione mediante decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*. Relativamente alla verifica in loco di cui al punto (c), la Regione informa per iscritto ciascuna Istituzione almeno 10 giorni prima la realizzazione della verifica stessa, comunicando:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi dei propri operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l’ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'Istituzione avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta alla regione. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'irreperibilità dei responsabili di una Istituzione che renda impossibile agli operatori della Regione l'individuazione di una data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (c) sopra citato, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

In caso di rigetto della domanda, l'Istituzione non può presentare una nuova domanda prima di sei mesi dal provvedimento.

In caso di rigetto della domanda per due volte, l'Istituzione non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

Qualora una Istituzione, che non abbia ottenuto l'accredimento, pubblicizzi se stessa come accreditata dalla Regione Toscana incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei due anni successivi.

L'accredimento ottenuto dalla Regione Toscana da parte delle Università, Istituzioni Scolastiche ed CPIA, deve essere indicato solo ed esclusivamente per pubblicizzare corsi riconosciuti, finanziati con fondi pubblici o per i corsi per i quali è richiesto l'obbligo di accreditamento con una dicitura-tipo: "Istituzione accreditata da Regione Toscana con codice accreditamento n....." e senza l'inserimento dello stemma istituzionale di Regione Toscana.

Quanto sopra in ragione del fatto che lo stemma della Regione Toscana è un marchio depositato e tutelato ai sensi di legge ed il suo uso è disciplinato dalla L.R. n. 59/2015.

Nella fase di avvio dell'accredimento disciplinato dal presente atto, qualora l'Istituzione dichiarasse di possedere esclusivamente il set minimo di locali ed eventuali locali aggiuntivi per i quali aveva già ottenuto l'accredimento ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., il competente Settore Regionale può rilasciare l'accredimento esclusivamente previa effettuazione delle verifiche previste alle lettere a) e b) del secondo capoverso del presente articolo. L'audit in loco, previsto dal punto c) del secondo capoverso del presente articolo, sarà effettuato entro un anno dalla data dell'atto di accreditamento.

In tal caso l'accredimento viene rilasciato sotto la "condizione risolutiva" che il controllo, di cui alla citata lettera c), abbia esito positivo.

#### ***È così sostituito:***

La domanda di accreditamento è presentata dall'Istituzione al competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana mediante il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa. La domanda è presentata secondo le indicazioni previste da apposito avviso pubblico.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

- a) una verifica di ammissibilità dell'Istituzione candidata, finalizzata a verificare la completezza, la correttezza della documentazione presentata e la sua rispondenza ai requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- b) una verifica in loco presso l'istituzione per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Per quanto riguarda la verifica di ammissibilità di cui al punto a) l'esito negativo della verifica stessa comporta l'inammissibilità della domanda.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b), almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa, la Regione comunica all'Istituzione interessata:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi degli operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), nonché i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora l'Istituzione non potesse accettare la prima data proposta per la verifica in loco, comunicata dalla Regione Toscana, deve darne tempestiva comunicazione, non oltre tre giorni dalla comunicazione, alla Regione. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'eventuale seconda data per la verifica in loco sarà comunicata dalla Regione Toscana almeno 5 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa. Tale data non può essere ulteriormente rifiutata pena il rigetto della domanda stessa.

L'assenza dei responsabili dell'organismo nel giorno della verifica in loco determina il rigetto della domanda di accreditamento.

Al termine della verifica in loco la Regione consegna all'Istituzione il relativo verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento organizzativo e/o logistico dell'Istituzione. A completezza delle informazioni di accertamento presso i locali, al verbale di verifica in loco potrà essere allegata altra documentazione ivi compresa documentazione fotografica.

Sulla base dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), il dirigente del competente Settore della Regione Toscana, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, adotta il decreto di accreditamento o il decreto di inammissibilità o di rigetto della domanda.

In caso di inammissibilità della domanda l'Istituzione potrà presentare nuova domanda dal giorno successivo all'adozione del provvedimento di inammissibilità.

Qualora si verifichi una seconda inammissibilità della domanda l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità.

In caso di rigetto della domanda, l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dal provvedimento di rigetto.

Qualora si verifichi per due volte consecutive il rigetto della domanda, l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

L'accREDITAMENTO rilasciato dalla Regione Toscana alle Università, Istituzioni Scolastiche ed CPIA, deve essere indicato solo ed esclusivamente per pubblicizzare corsi riconosciuti, finanziati con fondi pubblici o per i corsi per i quali è richiesto l'obbligo di accreditamento con una dicitura-tipo:

“Istituzione accreditata da Regione Toscana con codice accreditamento n.....” e senza l’inserimento dello stemma istituzionale di Regione Toscana.

Nella pubblicizzazione non deve essere utilizzato lo stemma della Regione Toscana in quanto trattasi di marchio depositato e tutelato ai sensi di legge il cui uso è disciplinato dalla L.R. 21 luglio 2015, n. 59, e suoi atti attuativi.

Nella fase di avvio dell’accreditamento disciplinato dal presente atto, qualora l’Istituzione dichiari di possedere esclusivamente il set minimo di locali ed eventuali locali aggiuntivi per i quali aveva già ottenuto l’accreditamento ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., il competente Settore Regionale può rilasciare l’accreditamento esclusivamente previa effettuazione della verifica di ammissibilità di cui alla lettera a) del secondo capoverso del presente articolo. La verifica in loco prevista alla lettera b) del secondo capoverso del presente articolo sarà effettuata entro un anno dalla data del decreto di accreditamento. In questo caso l’accreditamento viene rilasciato sotto la “condizione risolutiva” che il controllo, di cui alla citata lettera b), abbia esito positivo.

**25) L’art. 5.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni  
che recita :**

Qualora l’Istituzione effettui variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa, dovrà inviare alla Regione tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi l’Istituzione, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, l’Istituzione dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso del requisito I.2.2 a) di cui all’articolo 4 “Dispositivo operativo dei requisiti”;
- nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione, di coordinamento, di dichiarazione/certificazione delle competenze, l’Istituzione dovrà inviare la dichiarazione che attesti l’assenza di condanne passate in giudicato e copia del curriculum della/e nuova/e figura/e;
- in caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell’accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell’atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Le variazioni di cui sopra vanno comunicate alla Regione entro 20 giorni dalla data dell’avvenimento (ad esempio data sottoscrizione contratti, data atto notarile, ... )

Così come previsto dall’art. 3 - Le comunicazioni devono pervenire alla Regione Toscana tramite PEC/Apaci. Il legale Rappresentante deve dotarsi di firma digitale.

E’ disponibile sul sito regionale un documento che riassume la procedura relativa alle variazioni.

***È così sostituito:***

Qualora l'Istituzione effettui variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa, dovrà inviare alla Regione tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi l'Istituzione, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, l'Istituzione dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso del requisito I.2.2 a) di cui all'articolo 4 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione, di coordinamento, di dichiarazione/certificazione delle competenze, l'Istituzione dovrà inviare la dichiarazione che attesti l'assenza di condanne passate in giudicato e copia del curriculum della/e nuova/e figura/e;
- in caso di variazione della denominazione, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente. Il dirigente della competente struttura regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, verifica presupposti per il passaggio dell'accreditamento al nuovo soggetto.

Tutte le variazioni di cui sopra vanno comunicate alla Regione entro 20 giorni dalla data dell'avvenimento (ad esempio data sottoscrizione contratti, data atto notarile, ... )

E' disponibile sul sito regionale un documento che riassume la procedura relativa alle variazioni.

**26) L'art. 6 - Accreditamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità  
che recita :**

L'Istituzione deve realizzare adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 e/o EFQM / CAF e/o UNI ISO 29990.

Le Istituzioni che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità sopra indicata, sono tenuti ad acquisirla entro un termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di accreditamento.

***È così sostituito:***

L'Istituzione deve realizzare adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 e/o EFQM / CAF e/o UNI ISO 29990.

Le Istituzioni che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità sopra indicata, sono tenuti ad acquisirla entro un termine di 180 giorni dalla data del provvedimento di accreditamento.

Gli istituti professionali di stato accreditati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare non sono tenuti al possesso della certificazione di qualità.

**27) L'art. 7 - Validità dell'accreditamento e sistema dei controlli  
che recita :**

L'accreditamento viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

***È così sostituito:***

L'accreditamento viene concesso e rimane valido fintanto che persistono i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

**28) L'art. 7.2 - Sistema dei controlli  
che recita :**

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Istituzione.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;
- 2) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana (direttamente importati dal sistema informativo regionale delle attività formative o, in caso di attività non inseribili in tale SI, inserite direttamente dalle Istituzioni interessate). Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema di controlli saranno effettuate, nel mese di marzo di ogni anno, le estrazioni dal sistema informativo ed il relativo calcolo degli indici soglia per tutte le Istituzioni accreditate, con riferimento quindi alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.
- 3) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. Ciascuna Istituzione deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottato. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;
- 4) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dalla la Regione e, al suo interno, i Responsabili di Attività. A tal fine ciascun Responsabile di Attività individua un referente che svolga la funzione di interfaccia con la Regione per la gestione dei flussi informativi.

Tale referente provvederà a dare tempestiva ed ufficiale comunicazione alla Regione dell'irregolarità riscontrata, comunque ricompresa nella casistica di cui all'articolo 8.2.

La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione Regionale o dai Responsabili di Attività nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da una Istituzione nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 – o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di debiti di cui all'articolo 8.2.

I controlli di cui al punto c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dalla Regione, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia delle Istituzioni ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 10% delle Istituzioni accreditate. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche.

Per tali controlli si veda il successivo articolo 7.3.

L'elenco dei controlli effettuati sarà reso pubblico.

Fra il terzo ed il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento (e successivamente all'ultimo audit effettuato) viene in ogni caso sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'Istituzione accreditata con specifico audit.

#### ***È così sostituito:***

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità, ove richiesta, ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Istituzione.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

1) mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;

2) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione

Toscana con riferimento alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.

Il calcolo degli indicatori sarà perfezionato entro il mese di ottobre di ogni anno.

3) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. Ciascuna Istituzione deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottato. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;

4) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dalla Regione e, al suo interno, dai Responsabili di Attività o da altri enti per i propri ambiti di competenza. A tal fine ciascun Responsabile di Attività individua un referente che svolge la funzione di interfaccia con la Regione per la gestione dei flussi informativi.

Tale referente provvederà a dare tempestiva ed ufficiale comunicazione al competente settore regionale dell'irregolarità riscontrata, comunque ricompresa nella casistica di cui all'articolo 8.2.

La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione Regionale o dai Responsabili di Attività nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da una Istituzione nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 – o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di debiti di cui all'articolo 8.2.

I controlli di cui al punto c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dalla Regione, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia delle Istituzioni ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 10% delle Istituzioni accreditate. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche.

Per tali controlli si veda il successivo articolo 7.3.

L'elenco dei controlli effettuati sarà reso pubblico.

Fra il terzo ed il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento (e successivamente all'ultimo audit effettuato) viene in ogni caso sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'Istituzione accreditata con specifico audit.

## **29) L'art. 7.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate che recita :**

### **I. Risoluzione di non conformità riguardanti massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza**

Adempimenti Istituzione: Entro il termine indicato dalla Regione nel verbale e, comunque, entro 6 mesi dalla data dello stesso, l'Istituzione comunica con PEC alla Regione di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, l'Istituzione deve inviare l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della non conformità (solo qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle non conformità sanate).

La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'Istituzione abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dalla Regione.

Adempimenti Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dall'Istituzione.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità: Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 7.3.

II. Risoluzione di non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza

Adempimenti Istituzione: Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le non conformità, l'Istituzione deve comunicare con PEC alla Regione la soluzione delle non conformità che hanno comportato la sospensione nonché la disponibilità per un ulteriore audit. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello apposito predisposto dal competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, l'Istituzione deve inviare alla Regione l'eventuale documentazione necessaria/richiesta che attesti la risoluzione delle non conformità.

La Regione si riserva comunque la possibilità di realizzare tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità.

La comunicazione di risoluzione delle non conformità deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'Istituzione abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dalla Regione.

***È così sostituito:***

I. Risoluzione di non conformità riguardanti massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza

Adempimenti Istituzione: Entro il termine indicato dalla Regione nel verbale e, comunque, entro 6 mesi dalla data dello stesso, l'Istituzione comunica al competente settore regionale di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello tramite il sistema informativo dell'accREDITamento.

Adempimenti Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dall'Istituzione.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità: Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 7.3.

**II. Risoluzione di non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza**

Adempimenti Istituzione: Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le non conformità, l'Istituzione deve comunicare alla Regione la soluzione delle non conformità che hanno comportato la sospensione nonché la disponibilità per un ulteriore audit. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il sistema informativo dell'accreditamento.

**30) L'art. 8.2 - Gestione del Monte Crediti**

*A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti*

**che recita :**

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero attribuzione di debiti che si sottraggono al monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Uso improprio della pubblicizzazione dell'accREDITAMENTO	-5	
Per ogni attribuzione di una Non Conformità sui requisiti diversi da quelli di Efficacia/efficienza.	-2	Rilevate sia in sede di verifica in loco (audit di sorveglianza) che su l'invio della documentazione cartacea prevista dalla presente normativa (verifiche on desk)
Variazioni comunicate in ritardo rispetto alla tempistica cui all'art. 5.2 della presente normativa	-2	Le variazioni comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità
Non Conformità riguardante i locali set minimo	-3	
Non Conformità riguardante i locali aggiuntivi	-3	
Inserimento nei dati di performance di attività non effettivamente erogate	-3	La penalità viene applicata sia per le attività finanziate che per le attività riconosciute

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata attribuzione di debiti e conseguente decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accREDITAMENTO così come previsto dall'art. 9 Tab. C punti C1 e C2.

Nel caso di irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicizzazione, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero a ciascun partner accreditato.

<b>PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni</b>
<p>Pubblicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dall'Istituzione, in assenza di riconoscimento, e/o utilizzo non autorizzato del logo regionale e/o utilizzo improprio della qualifica di soggetto accreditato</p>	-10	<p>La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione.</p> <p>La sanzione si applica in caso di utilizzo non autorizzato del logo regionale.</p> <p>La sanzione si applica in caso di utilizzo della qualifica di soggetto accreditato nell'ambito di percorsi gestiti in forma privata da parte dell'Istituzione.</p>

<b>AVVIO PROGETTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni</b>
<p>Rinuncia alla realizzazione del progetto.</p>	- 5	<p>Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto</p>
<p>Carenza e difformità delle informazioni previste dalle "procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni" nella pubblicizzazione degli interventi</p>	- 5	
<p>Ammissione ai percorsi formativi di allievi non in possesso dei requisiti richiesti</p>	-5	<p>I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle assi del POR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.).</p> <p>La mancata corrispondenza deve risultare chiara dai documenti di iscrizione.</p> <p>I titoli di istruzione/formazione necessari devono essere richiesti.</p>



Gravi irregolarità nella tenuta della registrazione degli allievi	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD)</li> <li>• ripetuta assenza di firme</li> <li>• cancellature</li> <li>• fogli strappati</li> <li>• altre forme evidenti di manipolazione</li> <li>• Non rispondenza degli allievi presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri</li> </ul>
Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa così come previsto nelle "procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni"	- 5	
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi	- 3	
Ritardo nella consegna di documentazione e dati relativi all'attuazione del progetto, richiesti dall'Amministrazione, rispetto ai termini stabiliti	- 5	
Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa	- 5	

RENDICONTAZIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.	- 5	
Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura rispetto al termine stabilito dall'Amministrazione per la presentazione delle integrazioni	- 5	
Differenza tra importo rendicontato ed importo		Si tratta della differenza fra l'importo

riconosciuto a verifica $\geq$ del 20% dell'importo rendicontato (Non si applica nel caso di progetti con rendicontazione a costi standard)	- 5	rendicontato dall'agenzia e l'importo effettivamente riconosciuto dopo la verifica, ossia dopo l'atto di chiusura del progetto. In sostanza "misura" l'importo dei tagli sul rendiconto e quindi delle spese inammissibili.
---	-----	---

SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Sospensione accreditamento	- 5	

Qualora l'Istituzione non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'Istituzione al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'Istituzione al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

***È così sostituito:***

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero attribuzione di debiti che si sottraggono al monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Uso improprio della pubblicizzazione dell'accREDITAMENTO	-5	
Per ogni attribuzione di una Non Conformità sui requisiti diversi da quelli di Efficacia/efficienza. .....	-2	Rilevate sia in sede di verifica in loco (audit di sorveglianza) che della documentazione prevista dalla presente normativa (verifiche on desk)
Per ogni avvio di revoca di cui alla tabella D dell'art. 9 che non si conclude con l'atto di revoca	-1	

Variazioni comunicate in ritardo rispetto alla tempistica cui all'art. 5.2 della presente normativa	-2	Le variazioni comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità
Non Conformità riguardante i locali set minimo	-3	
Non Conformità riguardante i locali aggiuntivi	-3	
Inserimento nei dati di performance di attività non effettivamente erogate	-3	La penalità viene applicata sia per le attività finanziate che per le attività riconosciute

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata attribuzione di debiti e conseguente decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accreditamento così come previsto dall'art. 9 Tab. C punti C1 e C2.

<b>PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni</b>
Publicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dall'Istituzione, in assenza di riconoscimento, e/o utilizzo non autorizzato del logo regionale e/o utilizzo improprio della qualifica di soggetto accreditato	-10	La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione. La sanzione si applica in caso di utilizzo non autorizzato del logo regionale. La sanzione si applica in caso di utilizzo della qualifica di soggetto accreditato nell'ambito di percorsi gestiti in forma privata da parte dell'Istituzione.

AVVIO PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Rinuncia alla realizzazione del progetto.	- 5	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto
Non conformità ed incompletezza delle modalità di pubblicizzazione rispetto a quanto previsto dalle norme e dal progetto	- 3	
Irregolarità ed inadempienze nella procedura di selezione	- 5	Quali a titolo di esempio il mancato svolgimento delle verifiche sulle competenze di lingua italiana in caso di partecipanti stranieri
Ammissione ai percorsi formativi di allievi non in possesso dei requisiti richiesti	-5	I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle assi del POR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.).  La mancata corrispondenza deve risultare chiara dai documenti di iscrizione.

AVVIO PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Mancata o Ritardata comunicazione di avvio dell'attività formativa rispetto ai termini previsti	- 5	
Incompletezza / inadeguatezza della documentazione di avvio	- 2	Quali a titolo di esempio: - Calendario - elenco allievi - curricula

GESTIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Assenza di preventiva comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario delle lezioni	- 5	
Avvenuta revoca del finanziamento per i progetti finanziati o del riconoscimento per i progetti riconosciuti secondo la vigente normativa	- 10	
Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attrezzature collettive e individuali</li> <li>- Materiali collettivi e individuali</li> <li>- Caratteristiche dei locali e laboratori</li> <li>- Docenti</li> <li>- Prodotti FAD</li> <li>- altri elementi rilevanti di progetto</li> </ul>	- 5	In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco, conservando altresì l'aggravio in relazione a violazioni della normativa sulla sicurezza.
Irregolarità riferibili ai locali riguardanti anche violazioni della normativa in materia di sicurezza	- 8	
Gravi irregolarità nella tenuta della registrazione degli allievi	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD)</li> <li>• Incompletezza / manipolazione nelle registrazioni, quali a titolo di esempio ripetuta assenza di firme, cancellature, fogli strappati, altre forme evidenti di manipolazione</li> <li>• Diffomità tra quanto riportato nei registri e l'ultimo calendario</li> <li>• Non rispondenza degli allievi presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri</li> </ul>
Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa così come previsto nelle "norme procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni"	- 5	

Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi	- 3	
Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa	- 5	

<b>RENDICONTAZIONE PROGETTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni e note</b>
Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.	- 5	
Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura rispetto al termine stabilito dall'Amministrazione per la presentazione delle integrazioni	- 5	

<b>SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni e note</b>
Sospensione accreditamento	- 5	

Nel caso di irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicità, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero a ciascun partner accreditato.

Qualora l'Istituzione non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'Istituzione al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'Istituzione al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

**31) L'art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento**

Tabella D – Causa Revoca dell'accreditamento

*che recita :*

<b>TIPO</b>	<b>ESITO</b>
<b>D.1</b> L'Istituzione si viene a trovare in stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accreditamento l'Istituzione qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accreditata.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.2</b> Nei confronti del legale rappresentante dell'Istituzione è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.3</b> L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Istituzione o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.4</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.5</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.6</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.7</b> L'Istituzione si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.8</b> L'Istituzione non permette ai funzionari regionali e/o ai Responsabili di Attività l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.9</b> L'Istituzione non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.10</b> L'Istituzione incorre nella revoca della certificazione/accreditamento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.11</b> L'Istituzione non risolve le cause che hanno provocato la sospensione entro i 12 mesi dalla data del decreto di sospensione	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.12</b> L'Istituzione esaurisce il proprio "monte-crediti complessivo" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti o per applicazione dei debiti conseguenti al mancato superamento della soglia minima degli indicatori di efficienza ed efficacia	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.13</b> L'Istituzione non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 17, comma 1 e 2, della l.r. 32/2002 per due anni consecutivi	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.14</b> L'Istituzione è incorsa in grave negligenza nello svolgimento delle attività formative previste dalla DGR 51 del 26/01/2015	decreto di revoca adottato dalla Regione

La causa di revoca di cui alla lettera D.12 connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al monte crediti complessivo di 40 punti

*È così sostituito:*

<b>TIPO</b>	<b>ESITO</b>
<b>D.1</b> L'Istituzione si viene a trovare in stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accreditamento l'Istituzione qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accreditata.	decreto di revoca adottato dalla Regione

<b>D.2</b> Nei confronti del legale rappresentante dell'Istituzione è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.3</b> L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Istituzione o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.4</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.5</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.6</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.7</b> L'Istituzione si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accredimento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.8</b> L'Istituzione non permette ai funzionari regionali e/o ai Responsabili di Attività l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.9</b> L'Istituzione non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.10</b> L'Istituzione incorre nella revoca della certificazione/accredimento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.11</b> L'Istituzione non risolve le cause che hanno provocato la sospensione entro i 12 mesi dalla data del decreto di sospensione	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.12</b> L'Istituzione esaurisce il proprio "monte-crediti complessivo" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti o per applicazione dei debiti conseguenti al mancato superamento della soglia minima degli indicatori di efficienza ed efficacia	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.13</b> L'Istituzione non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 17, comma 1 e 2, della l.r. 32/2002 per due anni consecutivi. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.14</b> L'Istituzione è incorsa in grave negligenza nello svolgimento delle attività formative previste dalla DGR 51 del 26/01/2015	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.15</b> L'organismo non rispetti gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.16</b> L'organismo non rispetti la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 4, requisito II.1.1.c) del presente disciplinare;	decreto di revoca adottato dalla Regione

La causa di revoca di cui alla lettera D.12 connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al monte crediti complessivo di cui all'art.8.1.

### **32) L'art. 11 - Rinuncia all'accredimento che recita :**

E' possibile rinunciare volontariamente all'accredimento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'Istituzione accreditata che rinuncia all'accredimento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'Istituzione che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'Istituzione che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi quattro anni dalla data dell'ultimo provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Non è possibile presentare rinuncia all'accreditamento qualora non sia stata svolta alcuna attività riconosciuta o finanziata nel corso dei due anni precedenti.

***È così sostituito:***

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'Istituzione accreditata che rinuncia all'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'Istituzione che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Non è possibile presentare rinuncia all'accreditamento qualora non sia stata svolta alcuna attività riconosciuta o finanziata nel corso dei due anni precedenti.

**33) Il Secondo Paragrafo dell'Art. 12 bis - Il sistema di valutazione delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA Regionali accreditati (articolo 73 del Regolamento 47/R)**

***che recita :***

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dalle Istituzioni e si basa su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri:

- situazione economico-finanziaria
- risorse professionali
- dotazione logistica
- relazioni con il territorio
- attività
- efficienza
- efficacia

***È sostituito con il seguente:***

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dalle Istituzioni e si basa su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri:

- risorse professionali
- dotazione logistica
- relazioni con il territorio
- attività
- efficienza
- efficacia

**34) Il Penultimo Paragrafo dell'Art. 12 bis - Il sistema di valutazione delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA Regionali accreditati (articolo 73 del Regolamento 47/R)**

***che recita :***

La graduatoria viene determinata entro il 30 di giugno di ogni anno e rimane valida per un intero anno. Essa viene resa pubblica nei confronti dell'utenza mediante il Catalogo dell'offerta formativa e mediante il sito internet regionale.

***È sostituito con il seguente:***

La graduatoria viene determinata entro il mese di dicembre di ogni anno e rimane valida per un intero anno. Essa viene resa pubblica nei confronti dell'utenza mediante il Catalogo dell'offerta formativa e mediante il sito internet regionale.

Allegato 2



*DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE*

## **Allegato A**

**Sistema Regionale di Accreditamento delle Università,  
delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali  
che svolgono attività di formazione  
( art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. )**

*Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni  
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica*

<b>Art. 1 - Finalità</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Destinatari dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accREDITamento (art. 71 quater regolamento 47/R)</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.</b>	<b>7</b>
<b>Art. 5 - Rilascio dell'accREDITamento</b>	<b>41</b>
5.1 Procedura di accREDITamento	41
5.2 Comunicazione e gestione delle variazioni	43
<b>Art. 6 - AccREDITamento e sistemi certificati/accREDITati di gestione della qualità</b>	<b>43</b>
<b>Art. 7 - Validità dell'accREDITamento e sistema dei controlli</b>	<b>44</b>
7.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITamento	44
7.2 Sistema dei controlli	44
7.3 Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accREDITamento	45
7.4 Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate	46
<b>Art. 8 - Monte crediti</b>	<b>47</b>
8.1 Determinazione del Monte Crediti	47
8.2 Gestione del Monte Crediti	48
<b>Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accREDITamento</b>	<b>54</b>
<b>Art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accREDITamento</b>	<b>56</b>
<b>Art. 11 - Rinuncia all'accREDITamento</b>	<b>57</b>
<b>Art. 12 - AccREDITamento e candidature su bandi pubblici per attività formative</b>	<b>57</b>
<b>Art. 12 bis - Il sistema di valutazione delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali accREDITati (articolo 73 del Regolamento 47/R)</b>	<b>57</b>
<b>Art. 13 - Controversie</b>	<b>61</b>
<b>Art. 14 - Norme transitorie</b>	<b>61</b>

## Art. 1 - Finalità

Con la presente procedura di accreditamento, ai sensi dell'art. 70 comma 1 let. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii., la Regione Toscana individua:

- 1) le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali, aventi natura giuridica di Ente Pubblico, abilitate a realizzare in Toscana attività formative:
  - a) finanziate con risorse pubbliche, non rivolte ai propri studenti, nel rispetto della programmazione regionale (art. 17 comma 1 della L.R.T. 32/2002e sue modifiche),
  - b) riconosciute di cui all'art. 17 comma 2 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche,
  - c) per utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche diverse disposizioni e condizioni contenute nei bandi a voucher;
- 2) gli Istituti Professionali di Stato che intendono accreditarsi in Toscana per i soli percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 14 della L.R. 32/2002, erogati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche possono presentare domanda di accreditamento solo gli Istituti Scolastici di II grado.

## Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITAMENTO ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.

L'accREDITAMENTO viene concesso per lo svolgimento dei seguenti servizi formativi ovvero:

- *Formazione età dell'obbligo formativo*
- *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore - Interventi formativi* – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità, finalizzati all'inserimento e re-inserimento lavorativo.
- *Formazione continua* – Interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.
- *Percorsi di istruzione e formazione professionale* - di cui all'articolo 14 della L.R. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

L'accREDITAMENTO per l'ambito "Obbligo d'Istruzione" (di cui all'art. 70 comma 3 del Regolamento 47/R del 2003 e ss.mm.ii.) non si applica alle Università, gli Istituti Scolastici e loro consorzi e forme associative, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e loro consorzi e forme associative.

L'accREDITAMENTO ottenuto per i servizi formativi ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

L'accREDITAMENTO per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici ha validità anche per realizzare attività riconosciute ai sensi della L.R.T. 32/2002 articolo 17 comma 2.

Per la realizzazione di progetti formativi, in caso di associazione di più organismi, l'obbligo di accREDITAMENTO degli stessi e l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 12 della presente direttiva regionale si estende a tutti gli organismi attuatori. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accREDITAMENTO non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative previste nel progetto.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività le Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali accREDITATI hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali, oltre a rispettare quanto previsto al paragrafo A4 della DGR 1343/17 e s.m.i., abbiano le caratteristiche che il dispositivo dei requisiti prevede in relazione all'adeguatezza dei locali (vedi Requisito II.1). Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in ogni caso prima dell'avvio delle attività.

Qualora si tratti di l'attività di formazione continua, realizzata all'interno di una impresa, si applica quanto previsto al paragrafo A4 della dgr 1343/17 e s.m.i. .

### **Art. 3 - Destinatari dell'accREDITAMENTO ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.**

Sono tenuti all'accREDITAMENTO:

- le Università e delle Istituzioni Scolastiche ed I CPIA Regionali con sedi localizzate in Toscana che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e s.m.i., e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).
- gli istituti professionali di stato con sedi localizzate in Toscana che intendono organizzare ed erogare i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.

Nell'ambito delle Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali deve sussistere:

- un assetto organizzativo che garantisca le funzioni di:
  - direzione e coordinamento dell'Istituzione
  - gestione amministrativa - finanziaria
  - gestione operativa
  - gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti realizzati all'interno dei percorsi
- unità immobiliari adeguate all'assetto organizzativo;
- capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie e/o capacità di gestire attività riconosciute.

All'interno delle Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali devono sussistere adeguati requisiti per la struttura logistica sul territorio regionale ed adeguato Sistema di relazioni con il contesto locale di riferimento.

I requisiti richiesti all'Istituzione per acquisire e mantenere l'accreditamento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 4 (Dispositivo operativo dei requisiti).

**Art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento (art. 71 quater regolamento 47/R)**

- 1) Non possono presentare domanda di accreditamento le Istituzioni:
  - che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
  - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
  - il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto corrispondenti funzioni in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accREDITAMENTO nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.
  
- 2) Non possono altresì presentare domanda di accreditamento le Istituzioni se nei confronti del legale rappresentante, delle altre figure di presidio:
  - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
  - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
  - sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

**Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.**

Sono individuati 10 requisiti minimi attinenti le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA, articolati in 4 criteri relativi a :

*la struttura organizzativa ed amministrativa*

*la struttura logistica*

*il sistema di relazione con il contesto locale*

*le performance*

Per ciascuno dei requisiti minimi sono state individuate oltre al contenuto del requisito stesso, anche:

- a) tipologie di evidenze minime, ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'Istituzione;
- b) modalità minime di verifica documentale, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'Istituzione vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione;
- c) modalità minime di verifica diretta, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'Istituzione vengono verificate dall'amministrazione attraverso accertamento diretto;
- d) indicazioni minime per il mantenimento, ovvero gli adempimenti a cura dell'Istituzione e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo del requisito minimo.

Nella tabella che segue sono elencati i requisiti minimi previsti, articolati nei quattro criteri.

Criterio	Requisito minimo
<i>I. la struttura organizzativa ed amministrativa dell'Istituzione</i>	I.1 Situazione economico-finanziaria dell'Istituzione
	I.2 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate
	I.3 Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati
<i>II. la struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
<i>III. le relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni
<i>IV. le performance</i>	IV.1 Livello di efficienza progettuale
	IV.2 Livello di abbandono
	IV.3 Livello successo formativo
	IV.4 Soddisfazione dell'utenza
	IV.5 Valutazione degli esiti occupazionali

**Criterio I: la struttura organizzativa ed amministrativa dell'Istituzione.****Requisito I.1: Situazione economico-finanziaria dell'Istituzione.**

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>Requisiti per mantenimento</b>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p><b>I.1.1</b> nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:</p> <p><b>I.1.1.a)</b> non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;</p> <p><b>I.1.1.b)</b> non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;</p> <p><b>I.1.1.c)</b> non devono essere pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione – direttamente – dall'amministrazione regionale alle scadenze previste – del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento)</p> <p>La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
			<b>Requisiti per mantenimento</b>
<p>1.1.2 l'istituzione non deve aver commesso violazioni definitivamente accertate:</p> <p>1.1.2.a) degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;</p> <p>1.1.2.b) degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;</p> <p>1.1.2.c) degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.</p> <p>1.1.3 rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione della L. 68/99</p> <p>1.1.4 Non possono presentare domanda di accreditamento le Istituzioni il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto una delle corrispondenti funzioni in organismi formativi, Istituzioni scolastiche, Università, CPIA che siano stati soggetti a revoca dell'accreditamento nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.</p> <p>Per corrispondenti funzioni si intende una qualunque delle funzioni o di legale rappresentante, o di direzione, o di gestione amministrativa e finanziaria.</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e delle figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria, che attesta il possesso del requisito.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento)</p> <p>La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p> <p>rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento)</p> <p>La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.</p> <p>Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento).</p> <p>La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.</p>
		<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione dei certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS, dall'INAIL, da altri istituti competenti</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>	

**Requisito I.2. Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate**

Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno della stessa Istituzione scolastica e/o università e/o CPIA accreditata e non può prestare la propria opera professionale, riferita alle funzioni sotto indicate (ad eccezione delle funzioni I.2.1 e I.2.5), per più di un organismo formativo accreditato e/o Istituzione scolastica e/o università e/o CPIA.

La figura professionale di cui alla funzione I.2.1 – Presidio della funzione di direzione – potrà svolgere l'attività per più Istituzioni scolastiche e/o università e/o CPIA.

La figura professionale di cui alla funzione I.2.5 – Presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti – potrà svolgere l'attività per non più di due Istituzioni scolastiche e/o università e/o CPIA e/o Organismi Formativi Accreditati ai sensi della DGR 1407/16 o DGR 968/07.

**Di seguito si riportano i requisiti specifici per ciascuna figura di presidio .**

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p>Presidio della <b>funzione di direzione</b> dell'Istituzione da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>1.2.1.a)</b> deve svolgere la funzione in maniera continuativa;</p> <p><b>1.2.1.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p><b>1.2.1.c)</b> deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane,</li> <li>oppure</li> <li>▪ diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione e/o dell'orientamento e/o del mercato del lavoro,</li> <li>oppure</li> <li>diploma di scuola superiore + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane in settori diversi,</li> <li>oppure</li> <li>un titolo di scuola dell'obbligo + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione/dell'orientamento/del mercato del lavoro;</li> </ul>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di direzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti</p> <p>+ curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>
			<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione</p> <p>➤ copia dell'attestazione/i rilasciata/e dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco.</p>

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>indicazioni per mantenimento</b>
	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>	
<b>1.2.1.d)</b> non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.			verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito	La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>1.2.2</b> Presidio della <b>funzione di gestione amministrativa e finanziaria</b> dell'Istituzione da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>1.2.2.a)</b> deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p><b>1.2.2.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p><b>1.2.2.c)</b> deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche,</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un titolo di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche</li> </ul> <p><i>IN CASO DI ISTITUZIONI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ART. 17 DELLA L.R. 32/2002:</i> in alternativa all'esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche è richiesta esperienza nella gestione amministrativa ed economica di attività riconosciute di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. 32/2002;</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di gestione amministrativa e finanziaria, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>
			<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione</p> <p>➤ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>Indicazioni per mantenimento</b>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p><b>1.2.2.d)</b> non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p>			<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione – effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste – del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

<b>Istruttoria di accreditamento</b>		
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>1.2.3</b> Presidio della <b>funzione amministrativa</b> da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>1.2.3.a)</b> deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p><b>1.2.3.b)</b> deve essere legata all'istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p><b>1.2.3.c)</b> deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento,</li> <li>oppure</li> <li>▪ titolo scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento;</li> </ul> <p><b>1.2.3.d)</b> non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione amministrativa, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p style="text-align: center;"><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione</p> <p>➤ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>
		<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione - resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>1.2.4</b> Presidio della <b>funzione di coordinamento</b> da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>1.2.4.a)</b> deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p><b>1.2.4.b)</b> deve essere legata all'istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetto non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p><b>1.2.4.c)</b> deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi, oppure</li> <li>▪ deve possedere un diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi;</li> </ul> <p><b>1.2.4.d)</b> non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di coordinamento, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>
			<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione.</p> <p>➤ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>la verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>
			<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>1.2.5</b> Presidio dei <b>processi di valutazione degli apprendimenti</b> da parte di una persona:</p> <p><b>1.2.5.a)</b> il cui nominativo è presente nell'elenco regionale delle persone in possesso della specifica certificazione di competenze professionali conseguito a seguito di specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame finale;</p> <p><b>1.2.5.b)</b> deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato.</p> <p>Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi; Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p><b>1.2.5.c)</b> che non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo;</p> <p><b>1.2.5.d)</b> che non deve svolgere l'attività per più di due Istituzioni scolastiche e/o università e/o CPIA e/o Organismi Formativi Accreditati ai sensi della DGR 1407/16</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di dichiarazione, che attesta il possesso dei componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione.</p> <p>➤ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>la verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>
			<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>

**Requisito I.3: Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati**

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>indicazioni per mantenimento</b>
	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>	
<p><b>I.3.1</b> Conseguimento della certificazione di qualità, entro il termine di 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento, secondo le seguenti specifiche:</p> <p><b>I.3.1.a)</b> La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati ACCREDIA o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo il modello UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 o EFQM / CAF o UNI ISO 29990.</p> <p><b>I.3.1.b)</b> Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta alle Istituzioni che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 32/2002).</p> <p><b>I.3.1.c)</b> Il Sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la formalizzazione della gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze.</p> <p><b>I.3.1.d)</b> La certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi.</p> <p><b>Il requisito I.3.1</b> non è richiesto agli istituti professionali di stato accreditati ai sensi dell'art. 1 Punto 2 del presente disciplinare.</p>	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione di impegno al conseguimento della certificazione entro la scadenza prevista, sottoscritta dal legale rappresentante.</li> </ul> <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore</li> </ul>	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>verifica della correttezza della dichiarazione</li> </ul> <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>verifica della correttezza della certificazione</li> </ul>	<p>non previste</p> <p>Successivamente al conseguimento della certificazione, con documenti relativi al sistema qualità (manuale, procedure etc.)</p>	<p>Successivamente al conseguimento della certificazione, invio dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.)</p>

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>1.3.2</b> presenza di un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari , obiettivi, azioni, risorse necessarie , modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l'aggiornamento delle figure professionali, a seguito dell'approvazione di specifiche disposizioni regionali</p> <p><b>1.3.3 "Carta di qualità"</b> Tutte le Istituzioni formative sono tenuti al rispetto della "Carta di qualità" e a renderla nota all'utenza.</p>	<p>piano biennale di sviluppo delle risorse umane</p> <p>Documento riportante la procedura formale</p>	<p>verifica della correttezza della certificazione</p> <p>verifica della correttezza della documentazione</p>	<p>non previste</p> <p>non previste</p>
			<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede</p> <p>verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede</p>

## Criterio II: la struttura logistica dell'Istituzione

### Requisito II.1. Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature

<b>Istruttoria di accreditamento</b>		<b>Indicazioni per mantenimento</b>
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b> <i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>
<p><b>II.1.1</b> Il "set minimo" di locali (locali uso ufficio + aula didattica e relativi servizi) in disponibilità dell'Istituzione ed adibiti alle attività formative deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>II.1.1.a)</b> essere collocati nel territorio della Regione Toscana;</p> <p><b>II.1.1.b)</b> avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq<sup>1</sup>, ad uso esclusivo dell'Istituzione comprensiva di servizi igienici, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ almeno 30 mq di locali per ufficio ad uso esclusivo</li> <li>➤ almeno 1 aula didattica<sup>2</sup> ad uso esclusivo di almeno 24 mq. Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo</li> </ul> <p><b>II.1.1.c)</b> rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale. Tale requisito deve essere adempiuto entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di accreditamento pena la Revoca dell'accreditamento;</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<sup>1</sup> Con possibilità di un margine di tolleranza del 10%

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>indicazioni per mantenimento</b>
	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>	
<p><b>II.1.1.d)</b> garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali attraverso la presenza di apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza riportante la denominazione del soggetto attuatore (l'eventuale logo), i recapiti telefonici, l'orario di apertura al pubblico. La segnaletica deve essere realizzata in materiale solido e duraturo.</p> <p><b>II.1.1.e)</b> garantire un servizio di accoglienza aperto al pubblico e all'utenza per almeno 20 ore settimanali prevedendo uno spazio e un servizio di segreteria per l'accoglienza dell'utenza, sia in presenza che telefonico;</p> <p><b>II.1.2</b> I locali aggiuntivi<sup>3</sup> in disponibilità dell'Istituzione devono garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (attraverso indicazioni grafiche per il pubblico); Devono inoltre possedere, se aula didattica almeno 24 mq. di superficie, se uffici almeno 30 mq. di superficie.</p> <p>Il locali aggiuntivi devono essere corredati di servizi igienici nonché rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale, così come prevista al punto II.1.1.c)</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<sup>3</sup> Per locali aggiuntivi si intendono i locali, diversi da quelli compresi nel set minimo, che sono comunque inseriti nel database dell'accREDITAMENTO; sono locali diversi da quelli

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>II.1.3</b> La disponibilità di eventuali locali (set minimo e locali aggiuntivi) diversi da quelli del plesso scolastico o universitario deve essere garantita da uno dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto di locazione</li> <li>- contratto di comodato</li> </ul> <p>Tali atti devono :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere registrati;</li> <li>- riportare l'indicazione della metratura di ciascuno dei locali con allegata planimetria quotata;</li> <li>- riportare i dati identificativi del fornitore;</li> <li>- la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale.</li> </ul>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>
			<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo periodico del contratto di locazione oppure del contratto di comodato in corrispondenza della scadenza di ogni contratto e conseguente rinnovo della dichiarazione.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<b>Istruttoria di accreditamento</b>				
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>	<b>indicazioni per mantenimento</b>
<p><b>II.1.4</b> In tutti i locali in disponibilità dell'Istituzione (set minimo e locali aggiuntivi) deve essere garantito il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica.</p> <p>In tutti i locali in disponibilità dell'Istituzione devono essere presenti :</p> <p><b>II.1.4.a)</b> il Documento Valutazione dei Rischi;</p> <p><b>II.1.4.b)</b> il piano di emergenza ed evacuazione;</p> <p><b>II.1.4.c)</b> l'atto di nomina del medico competente (quando previsto dalla normativa vigente - D.Lgs. 81/2008);</p> <p><b>II.1.4.d):</b> - l'atto di nomina del RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e relativi aggiornamenti;</p> <p>- gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa;</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito e nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>avvenuta elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e del piano di sicurezza. Il Documento Valutazione dei Rischi deve espressamente prevedere la Valutazione del Rischio per l'attività di Formazione (anche se l'attività prevalente è diversa dalla formazione);</li> <li>Redazione del piano di emergenza ed evacuazione;</li> <li>nominativo del medico competente (nei casi previsti dalla normativa);</li> <li>l'atto di nomina del RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e dei relativi aggiornamenti;</li> <li>gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa;</li> </ol>	<p>della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>indicazioni per mantenimento</b>
	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>	
<b>II.1.4.e)</b> il certificato prevenzione incendi (solo se dovuto in base alla normativa vigente);	6. possesso certificato prevenzione incendi o copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3 ;			
<b>II.1.4.f)</b> i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.	7. possesso verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti o copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3.			

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>II.1.5</b> L'Istituzione deve avere la disponibilità ad uso esclusivo dei seguenti arredi e attrezzature:</p> <p><b>II.1.5.a)</b> 1 PC collegato ad Internet, dedicato all'amministrazione;</p> <p><b>II.1.5.b)</b> 1 stampante;</p> <p><b>II.1.5.c)</b> 1 videoproiettore;</p> <p><b>II.1.5.d)</b> linea telefonica<sup>4</sup> di rete fissa dedicata per gli uffici;</p> <p><b>II.1.5.e)</b> Sito internet in lingua italiana<sup>5</sup></p> <p>L'aula deve essere arredata con almeno:</p> <p><b>II.1.5.f)</b> 1 postazione di lavoro per il docente (tavolo e sedia)</p> <p><b>II.1.5.g)</b> 12 postazioni di lavoro (tavoli, sedie)</p> <p>(tali postazioni sono riferite all'aula di superficie pari a mq. 24)</p> <p>Arredi e attrezzature devono essere in buone condizioni ovvero in condizioni tali che ne sia garantito l'utilizzo da parte dell'Istituzione e dell'utenza;</p> <p>Le dimensioni dei tavoli devono essere: profondità minima 50 cm, larghezza minima 70 cm</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>
<p>Arredi e attrezzature devono essere in buone condizioni ovvero in condizioni tali che ne sia garantito l'utilizzo da parte dell'Istituzione e dell'utenza;</p> <p>Le dimensioni dei tavoli devono essere: profondità minima 50 cm, larghezza minima 70 cm</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà rinnovo periodico del contratto di locazione oppure del contratto di comodato oppure della convenzione in corrispondenza della scadenza di ogni contratto/convenzione e conseguente rinnovo della dichiarazione.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<sup>4</sup> Il contratto telefonico deve essere tale da garantire che il servizio di risposta telefonica sia effettuato dall'Istituzione

<sup>5</sup> Il sito Internet deve essere direttamente riferito all'Istituzione

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>II.1.6</b> Deve essere garantita la verificabilità e l'accessibilità sia dei locali che delle attrezzature</p>	<p>Dichiarazione di disponibilità del soggetto proprietario (o comunque del soggetto titolato a dare tale disponibilità) a consentire sopralluoghi.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>
			<p><b>indicazioni per mantenimento</b></p> <p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di autocertificazioni richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Criterio III: le relazioni

**Requisito III.1: Sistema di relazioni**

		<b>Istruttoria di accreditamento</b>		
<b>contenuto del requisito</b>		<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>III.1.1</b> L'istituzione deve aver realizzato e/o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare l'andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale e/o sub-regionale e/o settoriale e ad individuare le esigenze ed i fabbisogni formativi.</p> <p>PER LE ISTITUZIONI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i.</p>	<p>Dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesta per ciascuna indagine/analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il titolo,</li> <li>- la data di pubblicazione,</li> <li>- il formato con cui l'indagine/analisi è disponibile</li> <li>- l'eventuale ambito (territoriale e/o settoriale) interessato dall'indagine/analisi</li> </ul>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso il riscontro con l'originale di ciascuna delle indagini/analisi</p>	<p><b>Indicazioni per mantenimento</b></p> <p>Nell'arco di tempo di tre anni, realizzazione o collaborazione alla realizzazione di nuove indagini/analisi o aggiornamento di indagini/analisi esistenti</p> <p>PER LE ISTITUZIONI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i</p>
<p><b>III.1.2</b> <b>Per tutte LE ISTITUZIONI</b> Presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali dat. lavoro e lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni no-profit, ecc. ...), dei servizi socio-assistenziali nell'area del disagio e dell'handicap, nonché del sistema scolastico (Istituti secondari superiori, università, ecc. ...) presenti sul territorio di riferimento, comprensiva dei seguenti requisiti documentali minimi:</p>	<p>Protocollo o documento formale di relazione e collaborazione</p>	<p>verifica della correttezza della documentazione</p>	<p>non prevista</p>	<p>verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede</p>

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• indicazione di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ obiettivi della relazione istituita;</li> <li>◦ modalità di conduzione della relazione ed impegni assunti dai soggetti partecipanti, con particolare riferimento all'integrazione delle offerte educative e formative, stage, incluso il mutuo riconoscimento di crediti formativi;</li> </ul> </li> <li>• sottoscrizione del protocollo o altro documento da parte di tutti i soggetti interessati;</li> <li>• durata protocollo;</li> <li>• indicazione della data di aggiornamento del protocollo o altro documento.</li> <li>• Utilizzo sistematico e documentato del protocollo o altro documento (con riferimento alle attività afferenti all'obbligo formativo realizzate nel caso di attività afferenti a tale ambito).</li> </ul>			
			<b>indicazioni per mantenimento</b>

#### Criterio IV: le performance dell'Istituzione

Gli indicatori di cui ai punti IV.4 e IV.5 saranno attivati al momento in cui sarà disponibile il relativo sistema informativo di rilevazione e elaborazione dei dati.

#### Allievi formati

Si definiscono **allievi formati i partecipanti ad attività formativa** che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
  - nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno conseguito la prevista certificazione finale.
- Nel Data Base FSE il dato coincide con quello degli "Allievi Qualificati", inteso in senso generale come dato relativo ai partecipanti che conseguono lo specifico attestato/certificato previsto quale obiettivo dell'intervento (che non necessariamente si identifica con la qualifica professionale).

**Requisito IV.1: Livello di efficienza progettuale**

Il requisito non è applicabile a :

- Istituzioni che abbiano svolto in passato unicamente attività riconosciute ex art. 17 L.R.T. 32/02
- istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>soglia per acquisizione di crediti / debiti</b>
	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>	
<b>IV.1.1</b> Rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'Istituzione	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'Istituzione - inferiore a 0,85 attribuzione debito - se superiore a 0,93 attribuzione credito Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE

**Requisito IV.2: Livello di abbandono**

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>IV.2.1</b></p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa)</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa)</p>	<p>Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)</p>	<p>Verifica su db FSE</p>	<p>non previste</p>
			<p style="text-align: center;"><b>soglia per acquisizione di crediti / debiti</b></p> <p>1) Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività : – inferiore a 0,70 attribuzione debito – superiore a 0,85 attribuzione credito</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività : – inferiore a 0,50 attribuzione debito – se superiore a 0,75 attribuzione credito</p> <p>Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE</p>

**Requisito IV.3: Livello successo formativo**

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b> <i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
<p><b>IV.3.1</b></p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione – e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa)</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua:</p> <p>il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione – e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa)</p>	<p>Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)</p>	<p>Verifica su db FSE</p>	<p>non previste</p>	<p>1) Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione –e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività – inferiore a 0,70 attribuzione debito – se superiore a 0,85 attribuzione credito</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione –e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– inferiore a 0,50 attribuzione debito</li> <li>– se superiore a 0,75 attribuzione credito</li> </ul> <p>Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.</p>

**Requisito IV.4: Soddisfazione dell'utenza**

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>soglia per acquisizione di crediti / debiti</b>
	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>	
<p><b>IV.4.1</b> Valutazione positiva espressa da almeno il 80% degli allievi formati, con riferimento ai seguenti elementi di valutazione: (1) modalità di pubblicazione e selezione del corso, (2) qualità della docenza e dello stage, se previsto, (3) qualità del tutoraggio, (4) adeguatezza del materiale didattico, (5) dei locali e delle (6) attrezzature, (7) qualità delle misure di accompagnamento. Per ciascun elemento l'utente disporrà di un punteggio ricompreso tra 0 (voto gravemente insufficiente), 1 (voto insufficiente), 2 (voto sufficiente), 3 (voto buono), e 4 (voto ottimo). La valutazione è positiva se arriva ad almeno 17 punti complessivi.</p>	<p>Dati inseriti nel sistema informativo</p>	<p>Verifica su sistema informativo</p>	<p>non previste</p>	<p>Soglia per l'acquisizione di crediti / debiti secondo i seguenti valori dati dalla Valutazione positiva espressa degli allievi formati. Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità degli allievi formati dell'Istituzione nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce agli allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiore al 51% attribuzione debito</li> <li>- superiore al 80% attribuzione credito</li> </ul>

**Requisito IV.5: Valutazione degli esiti occupazionali**

<b>Istruttoria di accreditamento</b>			
<b>contenuto del requisito</b>	<b>tipologie di evidenze</b>	<b>modalità di verifica documentale</b>	<b>modalità minime di verifica diretta</b>
<p><b>IV.5.1</b> Relativamente ai progetti realizzati nel periodo di riferimento, rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività. (la valutazione non si applica ai progetti destinati agli occupati).</p> <p>Si considera occupato l'allievo che ha un contratto di lavoro oppure ha avviato l'attività d'impresa mediante l'iscrizione al registro delle imprese e /o iscrizione a partita IVA. I dati inerenti l'occupazione degli allievi sono estrapolati dal sistema Informativo del lavoro, Registro delle Imprese, CCIAA. e altra eventuale documentazione.</p> <p>Gli esiti occupazionali vengono misurati applicando coefficienti di ponderazione basati sulla profilazione degli allievi, con riferimento allo status occupazionale, l'età, il titolo di studio, il genere, lo stato di disabilità così come indicato nelle tabelle che seguono.</p>	<p>Dati estrapolati dai sistemi informativi DB FSE, IDOL, Registro delle Imprese, CCIAA</p> <p>Si considerano validi: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale, contratto di apprendistato, avvio di lavoro autonomo comprovato dall'iscrizione al registro delle imprese e CCIAA</p>	<p>Verifica su sistema informativo</p>	<p>non previste</p>
			<p><b>soglia per acquisizione di crediti / debiti</b></p> <p>Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività.</p> <p>Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità degli allievi formati dell'Istituzione nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce agli allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiore a 0,30 attribuzione debito</li> <li>- superiore a 0,45 attribuzione credito</li> </ul>

<b>contenuto del requisito</b>	<b>Istruttoria di accreditamento</b>			<b>Requisito per mantenimento</b>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
Sono esclusi dal calcolo i detenuti con minimo 5 anni di pena da scontare				

Tab.1  
PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI DISOCCUPATI

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
Under 29	M	obbligo	1,3	1,6	1,8	1,2	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,0	1,4	1,5	1,0	1,4	1,5
	F	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,1	1,5	1,5	1,1	1,5	1,6
30-49	M	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,6	1,7	1,1	1,5	1,8
	F	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,6	1,7	1,1	1,6	1,7
50+	M	obbligo	1,6	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,5	1,7	1,9	1,4	1,7	1,9
	F	obbligo	1,4	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,5	1,8	1,9	1,4	1,8	1,9

Tab.2  
PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI IN CERCA DI PRIMO IMPIEGO

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	
20 anni o meno	M	obbligo	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,3	1,3	1,2	1,5	1,3
	F	obbligo	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3
21-29	M	obbligo	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		diploma o laurea	1,3	1,6	1,6	1,3	1,7	1,6
	F	obbligo	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9
		diploma o laurea	1,3	1,6	1,6	1,4	1,6	1,7
30 o +	M	obbligo	1,7	1,8	1,9	1,7	1,8	1,8

Tab.3  
PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI DISOCCUPATI CON DISABILITA'

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
Under 29	M	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,6	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,4	1,8	1,9	1,4	1,8	1,9
	F	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,5	1,9	1,9	1,5	1,9	2,0
		obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	2,0	2,0	1,5	1,9	2,0
30-49	M	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	2,0	2,0	1,5	1,9	2,0
	F	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
		obbligo	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
50+	obbligo	1,8	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0	
	diploma o laurea	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0	

Tab.4  
PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI IN CERCA DI PRIMO IMPIEGO CON DISABILITA'

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
20 anni o meno	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	1,7	1,7	1,6	1,9	1,7
		obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	F	diploma o laurea	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,7
		obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21-29	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	F	diploma o laurea	1,7	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
		obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
30 o +	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	F	diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

## **Art. 5 - Rilascio dell'accreditamento**

Le Istituzioni accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata alla Regione Toscana.

Il procedimento per l'accreditamento ha una durata massima di 120 giorni.

L'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 4 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accreditamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale delle Università, Istituzioni Scolastiche ed CPIA, accreditati per svolgere attività di formazione.

### **Art. 5.1 - Procedura di accreditamento**

La domanda di accreditamento è presentata dall'Istituzione al competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* della Regione Toscana mediante il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa. La domanda è presentata secondo le indicazioni previste da apposito avviso pubblico.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

- a) una verifica di ammissibilità dell'Istituzione candidata, finalizzata a verificare la completezza, la correttezza della documentazione presentata e la sua rispondenza ai requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- b) una verifica in loco presso l'istituzione per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Per quanto riguarda la verifica di ammissibilità di cui al punto a) l'esito negativo della verifica stessa comporta l'inammissibilità della domanda.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b), almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa, la Regione comunica all'Istituzione interessata:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi degli operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), nonché i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora l'Istituzione non potesse accettare la prima data proposta per la verifica in loco, comunicata dalla Regione Toscana, deve darne tempestiva comunicazione, non oltre tre giorni dalla comunicazione, alla Regione. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'eventuale seconda data per la verifica in loco sarà comunicata dalla Regione Toscana almeno 5 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa. Tale data non può essere ulteriormente rifiutata pena il rigetto della domanda stessa.

L'assenza dei responsabili dell'organismo nel giorno della verifica in loco determina il rigetto della domanda di accreditamento.

Al termine della verifica in loco la Regione consegna all'Istituzione il relativo verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento organizzativo e/o logistico dell'Istituzione. A completezza delle informazioni di accertamento presso i locali, al verbale di verifica in loco potrà essere allegata altra documentazione ivi compresa documentazione fotografica.

Sulla base dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), il dirigente del competente Settore della Regione Toscana, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, adotta il decreto di accreditamento o il decreto di inammissibilità o di rigetto della domanda.

In caso di inammissibilità della domanda l'Istituzione potrà presentare nuova domanda dal giorno successivo all'adozione del provvedimento di inammissibilità.

Qualora si verifichi una seconda inammissibilità della domanda l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità.

In caso di rigetto della domanda, l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dal provvedimento di rigetto.

Qualora si verifichi per due volte consecutive il rigetto della domanda, l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

L'accREDITAMENTO rilasciato dalla Regione Toscana alle Università, Istituzioni Scolastiche ed CPIA, deve essere indicato solo ed esclusivamente per pubblicizzare corsi riconosciuti, finanziati con fondi pubblici o per i corsi per i quali è richiesto l'obbligo di accreditamento con una dicitura-tipo: "*Istituzione* accreditata da Regione Toscana con codice accreditamento n....." e senza l'inserimento dello stemma istituzionale di Regione Toscana.

Nella pubblicizzazione non deve essere utilizzato lo stemma della Regione Toscana in quanto trattasi di marchio depositato e tutelato ai sensi di legge il cui uso è disciplinato dalla L.R. 21 luglio 2015, n. 59, e suoi atti attuativi.

Nella fase di avvio dell'accREDITAMENTO disciplinato dal presente atto, qualora l'Istituzione dichiari di possedere esclusivamente il set minimo di locali ed eventuali locali aggiuntivi per i quali aveva già ottenuto l'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., il competente Settore Regionale può rilasciare l'accREDITAMENTO esclusivamente previa effettuazione della verifica di ammissibilità di cui alla lettera a) del secondo capoverso-del presente articolo. La verifica in loco prevista alla lettera b) del secondo capoverso del presente articolo sarà effettuata entro un anno dalla data del decreto di accREDITAMENTO. In questo caso l'accREDITAMENTO viene rilasciato sotto la "condizione risolutiva" che il controllo, di cui alla citata lettera b), abbia esito positivo.

### **Art. 5.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni**

Qualora l'Istituzione effettui variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa, dovrà inviare alla Regione tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi l'Istituzione, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, l'Istituzione dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso del requisito I.2.2 a) di cui all'articolo 4 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione, di coordinamento, di dichiarazione/certificazione delle competenze, l'Istituzione dovrà inviare la dichiarazione che attesti l'assenza di condanne passate in giudicato e copia del curriculum della/e nuova/e figura/e ;
- in caso di variazione della denominazione, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente. Il dirigente della competente struttura regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, verifica presupposti per il passaggio dell'accreditamento al nuovo soggetto.

Tutte le variazioni di cui sopra vanno comunicate alla Regione entro 20 giorni dalla data dell'avvenimento (quali ad esempio data sottoscrizione contratti, data atto notarile, ... )

E' disponibile sul sito regionale un documento che riassume la procedura relativa alle variazioni.

### **Art. 6 - Accreditamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità**

L'Istituzione deve realizzare adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 e/o EFQM / CAF e/o UNI ISO 29990.

Le Istituzioni che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità sopra indicata, sono tenuti ad acquisirla entro un termine di 180 giorni dalla data del provvedimento di accreditamento.

Gli istituti professionali di stato accreditati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare non sono tenuti al possesso della certificazione di qualità.

## **Art. 7 - Validità dell'accreditamento e sistema dei controlli**

L'accreditamento viene concesso e rimane valido fintanto che persistono i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

### **Art. 7.1 - Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento**

L'Istituzione accreditata permane nel sistema di accreditamento, se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e se non esaurisce il "monte crediti complessivo".

Al momento della concessione dell'accreditamento verrà infatti assegnato all'Istituzione un monte crediti pari a 25 punti. Tale monte crediti può raggiungere, in caso di assegnazione di crediti connessi alla presenza di specifiche condizioni premianti, un totale di 40 punti.

Qualora l'Istituzione esaurisca il proprio "monte crediti complessivo" per l'attribuzione di debiti ne conseguirà la revoca dell'accreditamento con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni.

Qualora l'Istituzione non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'Istituzione al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'Istituzione al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

### **Art. 7.2 - Sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità, ove richiesta, ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Istituzione.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

1) mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;

2) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana con riferimento alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.

Il calcolo degli indicatori sarà perfezionato entro il mese di ottobre di ogni anno.

3) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. Ciascuna Istituzione deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottato. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;

4) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dalla Regione e, al suo interno, dai Responsabili di Attività o da altri enti per i propri ambiti di competenza. A tal fine ciascun Responsabile di Attività individua un referente che svolga la funzione di interfaccia con la Regione per la gestione dei flussi informativi.

Tale referente provvederà a dare tempestiva ed ufficiale comunicazione al competente settore regionale dell'irregolarità riscontrata, comunque ricompresa nella casistica di cui all'articolo 8.2.

La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione Regionale o dai Responsabili di Attività nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da una Istituzione nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 – o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di debiti di cui all'articolo 8.2.

I controlli di cui al punto c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dalla Regione, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia delle Istituzioni ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 10% delle Istituzioni accreditate. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche.

Per tali controlli si veda il successivo articolo 7.3.

L'elenco dei controlli effettuati sarà reso pubblico.

Fra il terzo ed il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento (e successivamente all'ultimo audit effettuato) viene in ogni caso sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'Istituzione accreditata con specifico audit.

### **Art. 7.3 - Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accreditamento**

Le verifiche periodiche di audit effettuate dalla Regione – sulla base di una campionatura o di segnalazioni da parte dei Responsabili di Attività - hanno la finalità di accertare tramite visita in loco il mantenimento dei requisiti minimi per l'accreditamento previsti nel dispositivo dei requisiti.

La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori della Regione che effettuano l'audit e controfirmato dal legale rappresentante o dal rappresentante della

direzione dell'Istituzione. Tutte le registrazioni che riguardano l'audit devono essere firmate da entrambe le parti.

A seguito delle attività di controllo possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo non attinenti i requisiti di Efficacia/Efficienza<sup>6</sup>, e l'applicazione delle relative sanzioni:

I. la non conformità riguarda al massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

le non conformità possono essere rilevate durante le verifiche on desk o durante le verifiche periodiche di audit. In tal caso la Regione Toscana provvede all'attribuzione dei debiti previsti all'art. 8.2 lett. A all'Istituzione con indicazione dei tempi entro i quali lo stesso deve provvedere a risolvere le non conformità (nel caso di verifiche periodiche di audit le non conformità sono segnalate nel verbale unitamente ai tempi entro i quali l'Istituzione deve provvedere a risolvere le stesse). Tali tempi non potranno comunque superare i 6 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, la Regione verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l'azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'Istituzione; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, la Regione provvede a registrare la situazione ed alla sospensione dell'accreditamento dell'Istituzione fino alla risoluzione della/e non conformità;

II. la non conformità riguarda tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

la Regione, dopo aver registrato la situazione, provvede all'attribuzione dei debiti previsti dall'art. 8.2 lett. A ed a sospendere l'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dall'Istituzione entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella D, lettera D11.

#### **Art. 7.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate**

I. Risoluzione di non conformità riguardanti massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza

Adempimenti Istituzione: Entro il termine indicato dalla Regione nel verbale e, comunque, entro 6 mesi dalla data dello stesso, l'Istituzione comunica al competente settore regionale di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello tramite il sistema informativo dell'accreditamento.

Adempimenti Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione.

<sup>6</sup> Si ricorda che gli indicatori di efficacia/efficienza sono verificati su tutti le Istituzioni accreditate mediante estrazione dati dal sistema informativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7.2.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dall'Istituzione.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità: Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 7.3.

**II. Risoluzione di non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza**

Adempimenti Istituzione: Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le non conformità, l'Istituzione deve comunicare alla Regione la soluzione delle non conformità che hanno comportato la sospensione nonché la disponibilità per un ulteriore audit. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il sistema informativo dell'accREDITamento.

## **Art. 8 - Monte crediti**

### **Art. 8.1 - Determinazione del Monte Crediti**

Il monte crediti complessivo risulta così determinato:

a) Monte crediti iniziale	b) Crediti aggiuntivi ottenibili in relazione al sistema premiante	c) Monte crediti complessivo massimo
25	15 massimo	40 massimo

Il monte crediti iniziale (ovvero il pacchetto di punti assegnato al momento dell'accREDITamento a tutte le Istituzioni in uguale misura) è quantificato in 25 punti totali. Esso è aumentabile di ulteriori 15 punti in relazione alla presenza o meno di condizioni premianti, fino ad arrivare ad un massimo di 40 punti. In nessun caso i 40 punti possono essere superati.

I debiti attribuibili in virtù del sistema sanzionatorio e degli esiti della verifica condotta sui criteri di efficienza ed efficacia decurtano il punteggio fino ad arrivare alla soglia di 0 punti, nel qual caso si procede alla revoca dell'accREDITamento.

In sede rilascio dell'accREDITamento verrà attribuito all'organismo formativo solo punteggio relativo al "Monte crediti iniziale". I crediti e i debiti relativi ai requisiti di efficacia ed efficienza saranno attribuiti a partire dall'anno 2019, in riferimento alle attività di verifica sui dati inseriti nel sistema informativo regionale dei progetti iniziati nell'arco temporale successivo al 30/11/2017.

**Art. 8.2 - Gestione del Monte Crediti****A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti**

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero attribuzione di debiti che si sottraggono al monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Uso improprio della pubblicizzazione dell'accreditamento	-5	
Per ogni attribuzione di una Non Conformità sui requisiti diversi da quelli di Efficacia/efficienza	-2	Rilevate sia in sede di verifica in loco (audit di sorveglianza) che della documentazione prevista dalla presente normativa (verifiche on desk)
Per ogni avvio di revoca di cui alla tabella D dell'art. 9 che non si conclude con l'atto di revoca	-1	
Variazioni comunicate in ritardo rispetto alla tempistica cui all'art. 5.2 della presente normativa	-2	Le variazioni comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità
Non Conformità riguardante i locali set minimo	-3	
Non Conformità riguardante i locali aggiuntivi	-3	
Inserimento nei dati di performance di attività non effettivamente erogate	-3	La penalità viene applicata sia per le attività finanziate che per le attività riconosciute

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata attribuzione di debiti e conseguente decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accreditamento così come previsto dall'art. 9 Tab. C punti C1 e C2.

<b>PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni</b>
Publicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dall'Istituzione, in assenza di riconoscimento, e/o utilizzo non autorizzato del logo regionale e/o utilizzo improprio della qualifica di soggetto accreditato	-10	<p>La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione.</p> <p>La sanzione si applica in caso di utilizzo non autorizzato del logo regionale.</p> <p>La sanzione si applica in caso di utilizzo della qualifica di soggetto accreditato nell'ambito di percorsi gestiti in forma privata da parte dell'Istituzione.</p>

<b>AVVIO PROGETTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni</b>
Rinuncia alla realizzazione del progetto.	- 5	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto
Non conformità ed incompletezza delle modalità di pubblicizzazione rispetto a quanto previsto dalle norme e dal progetto	- 3	
Irregolarità ed inadempienze nella procedura di selezione	- 5	Quali a titolo di esempio il mancato svolgimento delle verifiche sulle competenze di lingua italiana in caso di partecipanti stranieri
Ammissione ai percorsi formativi di allievi non in possesso dei requisiti richiesti	-5	I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle assi del POR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.). La mancata corrispondenza deve risultare chiara dai documenti di iscrizione.
Mancata o Ritardata comunicazione di avvio dell'attività formativa rispetto ai termini previsti	- 5	
Incompletezza / inadeguatezza della documentazione di avvio	- 2	Quali a titolo di esempio: - Calendario - elenco allievi - curricula

GESTIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Assenza di preventiva comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario delle lezioni	- 5	.
Avvenuta revoca del finanziamento per i progetti finanziati o del riconoscimento per i progetti riconosciuti secondo la vigente normativa	- 10	
Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attrezzature collettive e individuali</li> <li>- Materiali collettivi e individuali</li> <li>- Caratteristiche dei locali e laboratori</li> <li>- Docenti</li> <li>- Prodotti FAD</li> <li>- altri elementi rilevanti di progetto</li> </ul> Irregolarità riferibili ai locali riguardanti anche violazioni della normativa in materia di sicurezza	- 5          - 8	In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco, conservando altresì l'aggravio in relazione a violazioni della normativa sulla sicurezza.
Gravi irregolarità nella tenuta della registrazione degli allievi	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD)</li> <li>• Incompletezza / manipolazione nelle registrazioni quali a titolo di esempio ripetuta assenza di firme, cancellature, fogli strappati, altre forme evidenti di manipolazione</li> <li>• Difformità tra quanto riportato nei registri e l'ultimo calendario</li> <li>• Non rispondenza degli allievi presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri</li> </ul>

Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa così come previsto nelle "norme procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni"	- 5	
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi	- 3	
Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa	- 5	

<b>RENDICONTAZIONE PROGETTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni e note</b>
Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.	- 5	
Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura rispetto al termine stabilito dall'Amministrazione per la presentazione delle integrazioni	- 5	

<b>SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO</b>		
<b>Condizione</b>	<b>quantificazione</b>	<b>Ulteriori specificazioni e note</b>
Sospensione accreditamento	- 5	

Nel caso di irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicità, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero a ciascun partner accreditato.

Qualora l'Istituzione non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'Istituzione al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'Istituzione al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

*B) Gestione crediti / debiti: casistica condizioni premianti e quantificazione del punteggio aggiuntivo.*

All'Istituzione accreditata possono essere attribuiti crediti e debiti (massimo 15 punti) connessi alla presenza o meno delle seguenti condizioni premianti.

Requisiti di efficienza	Quantificazione crediti	Quantificazione debiti	Ulteriore specificazione
Livello di efficienza progettuale	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso
Livello di abbandono	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
Livello successo formativo	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

Requisiti di efficacia	Quantificazione crediti	Quantificazione debiti	Ulteriore specificazione
Soddisfazione dell'utenza	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
Valutazione degli esiti occupazionali	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

## Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento viene sospeso nei casi indicati nella tabella C che segue.

**Tabella C – Causa Sospensione dell'accreditamento**

TIPO	ESITO
<b>C.1</b> L'Istituzione non risolve le non conformità riguardanti uno o due punti relativi ai contenuti dei requisiti, non attinenti efficacia/efficienza, entro il termine fissato dalla Regione (vedi art. 7.3.I)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
<b>C.2</b> L'Istituzione presenta non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza (vedi art. 7.3.II)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
<b>C.3</b> Perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'Istituzione non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento	decreto di sospensione adottato dalla Regione
<b>C.4</b> L'Istituzione si viene a trovare in stato di liquidazione. In caso di liquidazione volontaria non si applica la penalità prevista dall'art. 8.2 lettera A – tabella “Sospensione accreditamento”.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
<b>C.5</b> L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'Istituzione sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche	decreto di sospensione adottato dalla Regione
<b>C.6</b> La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*.

L'Istituzione cui sia stato sospeso l'accreditamento è esclusa dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e ss.mm.ii..

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da Istituzioni il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Nei casi di cui ai punti C.1 e C.2, se l'Istituzione non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del decreto di sospensione, così come previsto dal punto D.11 della Tab. D, verrà predisposta la revoca dell'accreditamento.

Si specifica che per “punti relativi ai contenuti dei requisiti” si intendono i punti inseriti all'interno della colonna “contenuto del requisito” di cui all'art. 4

ad esempio se le non conformità attribuite riguardassero:

- i punti del requisito II.1.3.c) e II.1.3.a) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -4 punti dal Monte crediti complessivo (le non conformità dovranno comunque essere risolte così come previsto dall'art. 7.3.I).
- i punti II.1.4.a), II.1.3.a) e II.1.3.d) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -6 punti dal Monte crediti complessivo con la sospensione dall'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate (così come previsto dall'art. 9 - tabella C – lett. C2)”

La sospensione dell'accreditamento non pregiudica il rispetto di tutti gli obblighi previsti nei requisiti di mantenimento dell'accreditamento.

L'accreditamento è revocato nei casi indicati nella seguente tabella D.

**Tabella D – Causa Revoca dell'accreditamento**

TIPO	ESITO
<b>D.1</b> L'Istituzione si viene a trovare in stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accreditamento l'Istituzione qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accreditata.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.2</b> Nei confronti del legale rappresentante dell'Istituzione è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE..	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.3</b> L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Istituzione o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.4</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.5</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.6</b> L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.7</b> L'Istituzione si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.8</b> L'Istituzione non permette ai funzionari regionali e/o ai Responsabili di Attività l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.9</b> L'Istituzione non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.10</b> L'Istituzione incorre nella revoca della certificazione/accreditamento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.11</b> L'Istituzione non risolve le cause che hanno provocato la sospensione entro i 12 mesi dalla data del decreto di sospensione	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.12</b> L'Istituzione esaurisce il proprio "monte-crediti complessivo" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti o per applicazione dei debiti conseguenti al mancato superamento della soglia minima degli indicatori di efficienza ed efficacia	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.13</b> L'Istituzione non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 17, comma 1 e 2, della l.r. 32/2002 per due anni consecutivi. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.14</b> L'Istituzione è incorsa in grave negligenza nello svolgimento delle attività formative previste dalla DGR 51 del 26/01/2015	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.15</b> L'organismo non rispetti gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)	decreto di revoca adottato dalla Regione
<b>D.16</b> L'organismo non rispetti la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 4, requisito II.1.1.c) del presente disciplinare;	decreto di revoca adottato dalla Regione

La causa di revoca di cui alla lettera D.12 connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al monte crediti complessivo di cui all'art.8.1.

Relativamente alla causa di revoca di cui alla lettera D.13 , si precisa che le Istituzioni che nell'ambito del controllo di mantenimento risultino aver erogato, in due anni consecutivi, esclusivamente attività formativa rivolta a soggetti fruitori di voucher individuale conservano l'accreditamento purché dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver erogato tale tipologia di attività. In tale caso le Istituzioni sono tenute a fornire alla Regione idonea documentazione comprovante l'erogazione del/dei voucher individuale/i.

La revoca dell'accreditamento viene disposta con decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*.

L'Istituzione cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e s.m.i..

La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

L'Istituzione cui sia stato revocato l'accreditamento nei casi previsti ai punti D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7 e D.8 non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati nella tabella D il suddetto termine è ridotto a due anni.

L'Istituzione cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

## **Art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento**

La sospensione o la revoca dell'accreditamento di una Istituzione non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell'Istituzione:

- è già stata sottoscritta la convenzione, nel caso di attività finanziata;
- è stato comunicato l'avvio delle attività formative, nel caso di attività riconosciuta.

Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accreditamento di una Istituzione non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher o, nel caso di attività riconosciute sia stato comunicato l'avvio della attività formative.

## **Art. 11 - Rinuncia all'accreditamento**

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'Istituzione accreditata che rinuncia all'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'Istituzione che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Non è possibile presentare rinuncia all'accreditamento qualora non sia stata svolta alcuna attività riconosciuta o finanziata nel corso dei due anni precedenti.

## **Art. 12 - Accreditamento e candidature su bandi pubblici per attività formative**

Possono realizzare interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e attività riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, soltanto le Istituzioni che abbiano ottenuto l'accreditamento.

Per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) l'Istituzione deve essere accreditata, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente direttiva in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher.

La data di accreditamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accreditamento e dispone l'iscrizione nell'elenco degli soggetti accreditati.

## **Art. 12 bis - Il sistema di valutazione delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA Regionali accreditati (articolo 73 del Regolamento 47/R)**

Il Sistema di Valutazione

Il sistema di valutazione delle Istituzioni nasce con lo scopo di rendere conoscibile la performance realizzata dalle Istituzioni accreditate e permettere quindi all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta delle attività formative. Allo stesso tempo esso promuove una crescita complessiva del sistema delle agenzie formative.

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dalle Istituzioni e si basa su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri:

- risorse professionali
- dotazione logistica
- relazioni con il territorio
- attività

- efficienza
- efficacia

Tali criteri sono il risultato dell'aggregazione di sotto-indicatori. L'aggregazione dei criteri consente di determinare il rating complessivo, composto da:

- un indice sintetico di accreditamento, relativo alle caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).
- un indice sintetico di valutazione, relativo alle attività svolte ed ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività svolte

Con cadenza annuale vengono elaborati i dati raccolti e viene calcolato un indice di valutazione risultante dalla media ponderata degli indici di accreditamento e di valutazione sopra descritti. Sulla base dell'indice di valutazione viene redatta una graduatoria nella quale le Università, le Istituzioni Scolastiche e i CPIA Regionali sono inseriti in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria viene resa nota all'utenza mediante il sito internet regionale ed in particolare mediante il catalogo dell'offerta formativa.

Il modello di rating si configura come sviluppo del sistema di accreditamento e si prefigge l'obiettivo di misurare il posizionamento relativo di ogni singola Istituzione rispetto agli altri, ponderando opportunamente i punteggi ottenuti da ciascuna Istituzione per i diversi criteri di analisi. Quindi, il modello non è finalizzato all'individuazione delle Istituzioni da accreditare o da espungere dal sistema di accreditamento: oggetto di indagine del rating sono infatti le sole Istituzioni hanno ottenuto l'accreditamento per erogare i servizi di formazione.

#### I Criteri

I criteri sono elaborati in considerazione degli indicatori disponibili in virtù dell'attuale configurazione del sistema regionale di accreditamento.

Di seguito sono indicati i criteri, distinti sulla base della loro afferenza all'indice sintetico di accreditamento o di valutazione.

#### Indice sintetico di valutazione

<b>Codice macro indicatore</b>	<b>Macro indicatore</b>	<b>Codice indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Misurazione</b>
A	Attività svolta	A.1	Attività svolte dall'Istituzione	Numero complessivo di ore di formazione erogate da parte dell'Istituzione (sono considerate unicamente le ore erogate per attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
B	Efficienza	B.1	Livello di efficienza progettuale	Rapporto tra importo rendicontato e revisionato ed importo approvato (punto IV.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)

		B.2	Livello di abbandono	Rapporto tra partecipanti alla conclusione e in avvio delle attività (punto IV.2.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		B.3	Livello di successo formativo	Rapporto tra partecipanti formati e partecipanti ad avvio delle attività (punto IV.3.1)
C	Efficacia	C.1	Soddisfazione dell'utenza	Valutazione positiva espressa da almeno l'80% degli allievi formati (punto V.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		C.2	Valutazione degli esiti occupazionali	Rapporto tra allievi occupati e allievi iscritti (punto VI.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)

Indice sintetico di accreditamento (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).

<b>Codice macro indicatore</b>	<b>Macro indicatore</b>	<b>Codice indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Misurazione</b>
D	Situazione economico-finanziaria	D.1	Fatturato da formazione in termini assoluti	Fatturato in termini assoluti derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
		D.2	Fatturato da formazione in termini relativi	Fatturato in termini percentuali derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
E	Risorse professionali	E.1	Livello di qualificazione delle risorse professionali	Misurazione del livello di qualificazione delle risorse professionali sulla base dei seguenti elementi: tipo di contratto di lavoro, livello di istruzione, anni di collaborazione con l'ente, ore di aggiornamento svolte nell'ultimo biennio

F	Dotazione logistica	F.1	Livello di dotazione logistica	Mq a disposizione per aule, didattiche, uffici, servizi di accoglienza (ricompresi nel set minimo)
G	Relazione con il territorio	G.1	Rapporto con enti competenti in materia di lavoro	Numero di protocolli attivati
		G.2	Radicamento sul territorio	Numero di anni di attività formativa svolta sul territorio (con lo stesso numero di P.Iva)
		G.3	Attivazione stage	Numero stage attivati
		G.4	Accordi con altri attori	Numero di progetti effettuati in ATI, ATS nell'ambito dell'offerta formativa finanziata dalla RT

#### Il Metodo di Calcolo

Il sistema prevede la definizione di macro indicatori, di indicatori e dei relativi pesi il cui totale fa 100. All'interno di ogni macro indicatore vi sono degli indicatori semplici. Il sistema di calcolo prevede i seguenti passaggi:

- standardizzazione da 0 a 100 dell'indicatore semplice usando la formula seguente:  

$$\frac{[(\text{valore} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})] * 100}$$
 se l'indicatore ha un significato positivo quando il punteggio è alto altrimenti
- $$\frac{[(\text{max} - \text{valore}) / (\text{max} - \text{min})] * 100}$$
 se l'indicatore ha un significato negativo quando il punteggio è alto

Il risultato ottenuto viene ponderato in base al peso percentuale che allo stesso è attribuito con un calcolo del genere:

- $x * \text{peso} / 100$

Si ottiene un punteggio finale dell'Istituzione che risulta dalla somma dei risultati ottenuti su ogni indicatore semplice. Si ottiene quindi una graduatoria finale ordinata in maniera decrescente.

#### La Rilevazione dei Dati e l'Elaborazione della Graduatoria

I dati vengono rilevati da parte della Regione entro il primo quadrimestre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

I dati sono estrapolati dal db FSE oppure dal data base del sistema di accreditamento.

La graduatoria viene determinata entro il mese di dicembre di ogni anno e rimane valida per un intero anno. Essa viene resa pubblica nei confronti dell'utenza mediante il Catalogo dell'offerta formativa e mediante il sito internet regionale.

L'attuazione del sistema di rating di cui sopra è subordinata all'implementazione di un apposito sistema informatico regionale.

### **Art. 13 - Controversie**

Eventuali contestazioni mosse dall'Istituzione all'operato della Regione devono essere presentate al competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione*, entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora l'Istituzione abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il competente Settore della *Direzione Istruzione e Formazione* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi;
- attribuzione Crediti e/o Debiti;
- pronunciamento in merito a controversie.

L'Istituzione può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica da parte della Regione della decisione in questione.

Le determinazioni sopra indicate sono normalmente assunte con lettera del dirigente responsabile salvo le casistiche per le quali il presente atto prevede il decreto dirigenziale.

### **Art. 14 - Norme transitorie**

Il sistema di accreditamento descritto nel presente atto è efficace a far data dal giorno 01/12/2017, data entro la quale la Regione implementa il sistema informativo regionale dedicato all'accredimento.

Fino al 30/11/2017 non possono essere presentate domande di accreditamento, ai sensi della DGR 968/2007 né ai sensi del presente disciplinare.

Le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali accreditati ai sensi della DGR n. 968/2007 e sue modifiche, devono procedere ad accreditarsi nuovamente secondo quanto previsto dal presente disciplinare presentando apposita domanda entro un arco temporale ricompreso tra il giorno 01/12/2017 e il giorno 01/10/18. Le suddette Istituzioni:

- mantengono l'accredimento, concesso ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione o del provvedimento di rigetto;
- finché restano accreditate, ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., sono tenute esclusivamente a garantire il mantenimento della certificazione di qualità, di cui all'art. 4, requisito 1.4, della citata deliberazione e a rinnovare, se scadute, le dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 4 dell'allegato A della DGR 968/2007 e ss.mm.ii.

Le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali sospesi dall'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., possono presentare domanda secondo il presente disciplinare solo dopo aver sanato le cause che hanno determinato la sospensione ed essere stati reimmessi in accREDITAMENTO, entro il 1° ottobre 2018, ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., con apposito decreto dirigenziale.

Con decreto dirigenziale è revocato l'accREDITAMENTO:

- alle Università, Istituzioni Scolastiche e CPIA Regionali già accREDITATI ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii. che non hanno presentato una nuova domanda di accREDITAMENTO entro il 1° ottobre 2018 secondo il presente disciplinare;
- alle Università, Istituzioni Scolastiche e CPIA Regionali che, alla data del 2 ottobre 2018, risultano ancora sospesi dall'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di revoca già adottati ai sensi di quanto previsto dalla DGR 968/2007 e s.m.i. In conseguenza di ciò, un soggetto sottoposto a provvedimento di revoca può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, trascorsi i termini previsti dalla DGR 968/2007 e ss.mm.ii..